

XVII.

TORNATA DEL 21 MARZO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge sul personale di pubblica sicurezza* — *Parlano intorno all'art. 19 i senatori Puccioni, relatore, Vitelleschi, Cambray-Digny, Paternostro, Zini, Delfico, Canonico ed il commissario regio* — *Approvazione dell'articolo 19 e dei seguenti fino al 50 inclusivo (eccettuato l'art. 41, sospeso), dopo discussione sugli articoli 25, 32, 34, 35 e 41, alla quale prendono parte i senatori Torrigiani, Zini, Manfredi, Mezzacapo, Puccioni, relatore ed il commissario regio.*

La seduta è aperta alle ore 2 25 pom.

È presente il sottosegretario di Stato per l'interno, onor. Fortis, commissario regio.

Il senatore *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Maglione chiede un congedo di un mese per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Sul personale di pubblica sicurezza » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul personale di pubblica sicurezza.

Come il Senato rammenta, ieri fu incominciata la discussione del disegno di legge sul personale di pubblica sicurezza che fu esaurita fino all'art. 18.

Principiata poi la discussione sull'art. 19 furono proposti emendamenti dai signori senatori Torrigiani e Paternostro.

L'emendamento del senatore Torrigiani consiste in ciò; che nel secondo comma laddove è detto: « Qualora per motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere » si dica invece: « Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico ». Il senatore Paternostro poi propone si sopprima l'inciso « o di non accordare ecc. » e si dica invece: « Qualora per motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere l'istituzione delle guardie municipali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Dirò in poche parole al Senato quale è l'opinione dell'Ufficio centrale intorno agli emendamenti proposti.

L'art. 19 ha dato luogo in seno all'Ufficio centrale a varie e vive discussioni, e fu accettata così come è la redazione del progetto ministeriale alla quasi unanimità, poichè uno solo fra noi fu dissenziente.

Quest'articolo va esaminato sotto un doppio aspetto. Di fronte alla sostanza delle disposizioni

che in esso son contenute, e di fronte alla forma delle disposizioni medesime.

Rispetto alla sostanza la Commissione vostra ha dovuto riconoscere che le disposizioni enunciate dall'articolo medesimo sono tali da non poter essere seriamente contrastate. Invero si tratta di corpi armati, i quali possono porre anche in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico.

Perchè negare al Governo la facoltà di sopprimere questi corpi; perchè negare al Governo la facoltà di non accordarne la istituzione? A noi parve che questa facoltà dovesse essere accordata e parve che la disposizione dell'articolo, nulla contenesse che contraddicesse a quei principi che informano l'ordinamento pubblico dello Stato.

Noi credemmo che il ministro dell'interno, il quale è responsabile della sicurezza interna e dell'ordine pubblico, dovesse essere armato di poteri sufficienti all'effetto di toglier di mezzo quei pericoli che potevano sorgere per il fatto dei corpi armati.

Si faccia il caso di un Consiglio comunale il quale abbia nel suo seno una maggioranza molto potente di elementi avversi all'ordinamento attuale dello Stato e che si ribellino alle leggi.

Il Governo avrà facoltà di sciogliere questo Consiglio comunale, perocchè v'è l'articolo della legge che provvede; ma sciolto questo Consiglio, se il corpo armato da esso costituito ha poi mostrato di partecipare agli atti compiuti dal Consiglio stesso, potreste ammettere che rimanesse in vita?

Vorreste negare la facoltà al Governo del Re di sopprimerlo?

Si dice, questo è uno degli emendamenti, accordiamo la facoltà di sopprimere, ma non accordiamo la facoltà di negare la istituzione dei corpi di guardie municipali.

Francamente mi pare che se si dovesse limitare la disposizione al semplice potere del ministro di sopprimere la guardie municipali, la facoltà sarebbe ben piccola cosa e spesse volte riuscirebbe illusoria, avvegnachè potrebbe il Consiglio comunale ricostituirlo cogli stessi elementi o con elementi poco diversi, e allora sorgerebbe di nuovo quel pericolo all'ordine pubblico che ha consigliato lo scioglimento.

Quindi sopra l'estensione dei poteri accor-

dati dal Governo del Re al ministro dell'interno, la maggioranza dell'Ufficio vostro fu concorde nel lasciare la disposizione qual era formulata.

Quanto alla forma dell'articolo, noi non ci dissimulammo che essa non era molto felice, e credo che anche l'onorevole sottosegretario di Stato, non si farà il difensore della bontà della forma stessa; ma l'Ufficio centrale, si chiese se convenisse emendarlo per questioni non di sostanza ma di forma l'articolo stesso; e pensò che esso era stato argomento di una lunga e animata discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Pensò che a quest'articolo si venne quasi per una specie di transazione, tra le idee che vagheggiava il presidente del Consiglio e quelle che molti, dell'altro ramo del Parlamento, professavano.

E quindi credemmo che non fosse opportuno e conveniente aprir l'adito a risollevar le dispute che intorno all'articolo stesso si erano agitate nella Camera dei deputati e che per giudizio nostro erano state convenientemente risolte. Tale è la ragione che ci indusse a non proporvi emendamenti.

Il Senato vedrà che rispetto all'applicazione di quest'articolo, la Commissione ha creduto dover modificare altri articoli del testo ministeriale, e di modificarli in modo che corrispondessero ai principi di giustizia, senza accrescere gli aggravi dei comuni.

Ora che ho detto quali sono le ragioni per cui noi accettammo l'art. 19, esporrò l'opinione dell'Ufficio centrale sugli emendamenti che sono stati proposti; e noi non consentiamo in quello dell'onor. senatore Paternostro, per la ragione che ho già accennato.

In quanto poi all'emendamento del senatore Torrigiani, l'Ufficio centrale pensa che l'aggiunta della parola « gravi motivi » forse non sia necessaria, perchè deve supporre che la soppressione del corpo delle guardie municipali, o la mancata autorizzazione ad istituirlo, non possa essere ispirata che da motivi gravi dell'ordine pubblico. Tuttavia l'Ufficio centrale non avrebbe alcuna difficoltà di accettare l'emendamento del senatore Torrigiani; e ciò perchè questo emendamento porrebbe la disposizione di quest'articolo in perfetta consonanza colla legge provinciale e comunale, sia rispetto allo scioglimento dei Consigli comunali, rego-

lata dall'art. 263, sia rispetto alla rimozione dei sindaci regolata dall'art. 215.

A questi provvedimenti si può addivenire per gravi motivi di ordine pubblico. Dunque aggiungendo la parola « gravi » anche in questo articolo, null'altro si fa se non mettere in relazione questa legge colla legge provinciale e comunale.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale, come ho detto, mentre non riconosce l'assoluta necessità di codesta aggiunta, crede che essa sia opportuna ed è disposto ad accettarla.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non ho avuto l'occasione di udire tutta la risposta fatta alle nostre obiezioni dall'onor. relatore; e per conseguenza non so se giudico bene parendomi, da quel poco che ho inteso, che alle mie difficoltà non abbia risposto. E prima di ripeterle comincio per eliminare la ragione che egli ha addotto di non volere accettare emendamenti per non riprovocare una nuova discussione alla Camera.

Io questo lo intenderei se il progetto di legge andasse tale quale era e che discussione non si dovesse fare; ma che veramente il Senato debba astenersi dall'emettere le sue opinioni sopra materia abbastanza grave per la sola ragione di non dar l'incomodo alla Camera e al Governo di discutere un articolo di più, questo mi pare che arrivi ad un grado di mansuetudine che passa ogni segno. Quindi di questa ragione secondaria non posso tener conto.

E quindi torno ai miei argomenti, da quelle poche parole che ho inteso a me pare che le mie obiezioni non abbiano avuto risposta.

Esse consistono principalmente in ciò, che da questo articolo si suppone che il ministro dell'interno abbia facoltà, quando lo voglia, di sciogliere le guardie; cosa che assolutamente contesto perchè l'articolo non dà la facoltà di farlo, ma suppone che la facoltà ci sia e dice: quando lo crede necessario.

Io credo che sciogliere le guardie municipali equivale, come diceva ieri, a sciogliere impiegati municipali.

Se il ministro dell'interno può sciogliere corpi organizzati per servizi riconosciuti dalla legge, solo perchè non c'è la legge apposita che li

costituisce, non rimane più nulla di salvo dallo arbitrio del Governo.

Il comune avendo doveri da compiere, deve avere il modo di compierli. Le guardie municipali stanno precisamente per eseguire la municipale.

Il corpo municipale esiste per necessità di servizio, ed il ministro dell'interno non può sospendere una funzione municipale quando vuole.

Ora quest'articolo è redatto come se stesse in suo arbitrio di scioglierlo. Se si vuole accordare al ministro dell'interno questa facoltà deve essere detto, perchè deve essere anche detto in che limite può usarne. Ma si affaccia poi la difficoltà pratica, ed è che con quest'articolo tutte le guardie municipali d'Italia stanno sotto una spada di Damocle, potendo essere sciolte dall'oggi al domani; e non è conveniente che delle guardie municipali sopra cui riposa l'ordine pubblico non abbiano più autorità e che siano semplicemente tollerate, essendo stato enunciato nella relazione ministeriale, che s'intende liquidarle piano, piano.

Abbiatelo il coraggio di sopprimerle. Capisco il primo progetto del Governo, ma se non ne avete il coraggio, lasciatele con quell'autorità di cui hanno bisogno.

Per me lasciar tutte le guardie municipali d'Italia, in queste condizioni, è una cosa assolutamente intollerabile.

O congelatele e allora prendete le misure che credete di prendere per tradurre in effetto questo proposito ma se non avete coraggio di far questo mettete i termini ed i limiti in cui questa facoltà sarà usata. Quindi io aveva redatto un abbozzo di articolo il quale corrispondeva precisamente a questo; toglierebbe queste due obiezioni senza cambiare in nulla la sostanza della cosa. Onde, a me pare, che il Ministero avrebbe cattiva grazia a non accettarlo.

Ho aggiunto qualche cosa in questo emendamento che spiegherò dopo che l'ho letto, perchè allora la spiegazione mi sarà più facile.

Ecco l'articolo come lo proporrei: « Nei comuni nei quali le guardie sono armate o organizzate militarmente, il ministro dell'interno potrà per motivi gravi di ordine pubblico o per gravi disordini di disciplina, sopprimerle, e affidare il servizio di polizia municipale alle

guardie di città con quelle norme che saranno stabilite con decreto reale ».

La ragione per cui ho introdotto questa distinzione è questa: si può discutere se i comuni facciano bene o male a tenere questa piccola armata, anzi per conto mio fanno male, ma vi ha in questa costumanza un peccato originale che aderisce alla costituzione propria di questi corpi che hanno una certa parte di prestigio e di forza militare, mentre non possono avere la disciplina, onde sono specie di corpi erranti, meteore le quali se non vanno peggio di quel che vanno è una fortuna.

Numerosi corpi armati che non sieno governati con disciplina militare specialmente, riempiendo uffici così delicati, costituiscono un vero pericolo.

Ma da questo a voler considerare che i comuni non debbano avere agenti di sorta c'è un abisso.

Nel mio concetto della guardia unica non si escluderebbe che i municipi avessero poi sotto forma di ispettori un certo numero di persone le quali non abbiano nessuno degli inconvenienti che oggi possono attribuirsi alle guardie municipali come sono organizzate, ma che pure sarebbero indispensabili per disimpegnare gli uffici municipali.

Ma di questa specie di guardie non bisogna parlare poichè sono assolutamente come gl'impiegati dei quali sarebbe impossibile farne a meno.

Dunque io avrei ridotto l'applicazione di questa disposizione alle guardie municipali organizzate militarmente. Ora in quei casi io ammetto che là si sostituisca la guardia unica. Ma dacchè il Governo ha rinunciato lui stesso a toglierle bisogna lasciarle con una certa stabilità perchè resti loro una certa autorità.

Ho poi aggiunto i disordini di disciplina perchè è questo il più grosso pericolo che c'è in quei corpi, onde così ridotto questo articolo sarebbe una buonsissima remora perchè la disciplina fosse conservata.

In questo caso a me pare che il Governo non perde nulla di quello che ha consentito, perde la guardia unica perchè vi ha rinunciato esso stesso. Non perde nulla di quello che ha consentito, ripeto, perchè il Senato gli lascerebbe la facoltà di sciogliere le guardie municipali, quando vi sieno cause di ordine pubblico, ra-

gioni che esso ha accettate qui, correggendo solamente la dizione che ne è scorretta, come il relatore medesimo conviene che sia.

Quindi a me pare che questo emendamento, che io raccomando caldamente al Senato, ottenga due grandi scopi, cioè che le guardie che rimangono, rimangano con un certo criterio di stabilità, secondariamente che non sieno soggette a soppressione quelle guardie che si trovano in quelle tali condizioni, e che non sieno tutte lasciate all'arbitrio del ministro dell'interno. Io mando questo mio emendamento all'onor. presidente e lo raccomando caldamente al Senato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Vitelleschi propone al Senato il seguente emendamento:

« Nei comuni nei quali le guardie sono armate o organizzate militarmente, il ministro dell'interno potrà per motivi gravi di ordine pubblico, o per gravi disordini di disciplina, sopprimerle e affidare il servizio di polizia municipale alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite con decreto reale ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io sono molto impressionato dalle ragioni che ha addotte l'onorevole relatore della Commissione. Mi riporto alle discussioni che ebbero luogo qui nell'occasione della legge comunale e provinciale. Io sono certo tra quelli che hanno desiderato la maggiore libertà, la maggiore indipendenza ai comuni; ma non posso dissimularmi che l'hanno avuta questa libertà e questa indipendenza in un grado veramente molto notevole.

Ora, in uno Stato bene ordinato, io non capisco come a rappresentanze comunali tutte elettive, le quali hanno questa piena libertà di azione, si possa dare la facoltà di avere corpi organizzati militarmente, senza che il Governo abbia la piena facoltà di scioglierli ed anche di non concederne l'istituzione, quando gravi motivi di ordine pubblico si manifestassero.

A questo mio concetto risponde in sostanza l'articolo 19; forse avrei anche io preferito una formula un po' diversa, ma in sostanza l'arti-

colo dice che il Governo ha la facoltà di sciogliere questi corpi armati ed anche di non permetterli in certe date occasioni, quando gravi ragioni di ordine pubblico lo consiglino.

Il Governo ha la responsabilità dell'ordine pubblico e non gli si può negare questa facoltà.

Io non mi sento di negare questa facoltà; credo che le guardie municipali possano essere utili in certe grandi città, ma sono convinto che bisogna assoggettarle a quella disciplina che il Governo ritenga opportuna, e però accetterei l'emendamento del senatore Torrigiani, il quale aggiungendo la parola « gravi » alla parola « motivi » dà il carattere che io desidero a questa disposizione.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola perchè mi è dispiacevole di avere contro di me il senatore Cambray-Digny, e siccome mi pare che una sola possa essere la ragione del dissenso, poichè non ce ne può essere altra essendo del resto il mio articolo conforme a quello del ministro, cioè che io abbia soppresso le parole non accordare, così non ho difficoltà di aggiungere anche le parole « non accordare ».

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Per rendersi ragione, di questo art. 21, che nel progetto riformato ha il n. 19, è mestieri riportarsi alla discussione che in proposito ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento.

Due tendenze si spiegano in quella discussione: una conforme al pensiero del Governo, che voleva unificare la pubblica forza ed affidare ad un solo corpo la polizia politica, amministrativa e municipale; l'altra che si proponeva di conservare l'attuale stato di cose e per conseguenza voleva mantenuta la facoltà nei comuni di provvedere alle funzioni della polizia municipale, mediante corpi speciali di guardie.

Vi ricorderete come la lotta sia stata molto vivace tanto nel seno della Commissione parlamentare quanto alla Camera; e come il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accettasse questo art. 21 soltanto come una transazione, o meglio come una transizione dal sistema vigente ad un altro che egli vagheggiava e si proponeva attuare.

Ecco perchè, volendo concedere al tempo ed alla esperienza di suggerire l'ultima parola nella questione, fu consentito in massima che i corpi di guardie municipali seguitassero a funzionare e ad adempiere agli uffici della polizia municipale, riservando però al ministro dell'interno la facoltà di scioglierli per ragione di ordine pubblico o di non concederne la ricostituzione.

È impossibile che il Governo possa dipartirsi in questo tema, da ciò che fu, quasi per compromesso, adottato dalla Camera dei deputati.

Il Senato ha certamente facoltà di modificare, quando lo crede opportuno, le disposizioni di legge che gli sono sottoposte. Sarebbe enorme o per meglio dire non seria la pretesa di voler limitare le facoltà di questa Assemblea. Io qui non faccio che render ragione della insistenza posta dal Governo nel domandare l'approvazione di questo articolo.

La critica che ne fu fatta si determina in tre emendamenti.

Il primo vorrebbe che si dicesse « gravi » motivi di ordine pubblico.

Un altro emendamento del senatore Paternostro consisterebbe nel sostituire alle parole « facoltà di non accordare » le altre « facoltà di sciogliere ».

Il terzo, dell'onor. senatore Vitelleschi, cambia forma all'articolo per ridurla, si dice, migliore di quello che è attualmente. A giudizio dell'onorevole senatore l'art. 21 si riferisce indeterminatamente ad una facoltà che il Governo in realtà non avrebbe attualmente; mentre egli vorrebbe invece che tale facoltà fosse al Governo espressamente concessa dall'articolo stesso.

A me pare che questi tre emendamenti sostanzialmente non mutino la disposizione di legge che stiamo discutendo.

Dal canto mio confesso però che non mi sentirei disposto ad accettarne alcuno; salvo forse a cedere quanto all'aggiunta della parola « gravi ». Questo aggettivo si trova, come bene osservava il relatore dell'Ufficio centrale, tanto nell'articolo della legge comunale che si riferisce allo scioglimento dei Consigli, quanto in quello che si riferisce alla remozione del sindaco. Sebbene possa parere superfluo, si potrebbe tuttavia adoperarlo anche per la considerazione che nella stessa relazione ministeriale che accompagna il progetto di legge al Senato, è detto:

« Tenendo conto delle obiezioni sollevate alla immediata attuazione generale di una tale idea, ho accettato un temperamento per il quale è data la potestà al ministro di sciogliere il corpo delle guardie municipali affidando il loro servizio alle guardie di città, nei comuni nei quali questo provvedimento sia richiesto da gravi ragioni d'ordine pubblico ».

Dissi che l'aggiunta può parere superflua, perchè non so comprendere come vi possano essere ragioni di ordine pubblico di carattere non grave.

È verissimo che in altre leggi si è detto « gravi motivi di ordine pubblico » invece di dire semplicemente « motivi di ordine pubblico »; ma anche nelle altre leggi io avrei preferito si accennasse in genere ai motivi di ordine pubblico senza distinguerli in gravi e meno gravi, tanto più che adottando la distinzione, bisognerebbe ammetterne anche dei gravissimi.

Francamente a me non pare che dal punto di vista legislativo o tecnico questa distinzione sia plausibile.

Ma, come ho già accennato, non respingo l'emendamento del senatore Torrigiani, intorno al quale si espresse favorevolmente anche l'Ufficio centrale.

Quanto all'emendamento del senatore Paternostro, che vorrebbe dare al Governo la facoltà di sciogliere, di sopprimere i corpi delle guardie municipali, ma non quella di vietarne la ricostituzione, non posso assolutamente accettarlo.

Le ragioni di ordine pubblico possono militare nell'un caso come nell'altro; anzi è molto probabile che quelle ragioni d'ordine pubblico che hanno determinato già il Governo a sciogliere un corpo di guardie municipali, militino egualmente dopo, quando si trattasse di ricostituirlo.

Ed è per ciò che bisogna lasciare al Governo piena facoltà di apprezzamento, così intorno alla soppressione, come intorno alla ricostituzione dei corpi municipali.

Senatore PATERNOSTRO. Chiedo di parlare.

FORTIS, *commissario regio*.... Intorno poi alle ragioni per le quali il Governo si è riservata questa facoltà che si vorrebbe far credere quasi lesiva dell'autonomia municipale, io devo osservare che non tutte furono accennate nè dal re-

latore dell'Ufficio centrale nè dall'onorevole Digny.

Non è veramente per riguardi di pubblica sicurezza che il Governo si è riservata questa facoltà. Non si è creduto che vi possano essere dei comuni ribelli i quali del loro piccolo esercito potessero valersi per minacciare la sicurezza dello Stato.

Ciò potrà cadere in mente a qualcuno; ma vi possono essere molti altri motivi di ordine pubblico...

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Per me questo è decisivo.

FORTIS, *commissario regio*Vuol dire che le convinzioni muovono da diversi punti.

Vi può essere, per esempio, fra gli altri motivi di ordine pubblico, quello che la condizione di un dato corpo municipale non corrisponda in alcuna maniera al suo fine. Vi potrebbe essere il caso che il comune fosse impotente a metter ordine, impotente a richiamare a disciplina un corpo di guardie municipali, che per le cattive abitudini e la negligenza inveterata, anzichè tutore dell'ordine e della polizia municipale, anzichè esecutore delle ordinanze e delle disposizioni del municipio, fosse causa indiretta di tollerati abusi e di disordini.

In queste e simili condizioni io rinvengo i motivi di ordine pubblico che possono autorizzare il Governo così allo scioglimento dei corpi armati municipali, come a negare ai comuni la facoltà di addivenire alla ricostituzione dei medesimi.

E vengo al terzo emendamento del senatore Vitelleschi, il quale si adatterebbe a modificare ancora la forma, avvicinandosi sempre più al concetto del Governo.

Ma ripeto ancora una volta: la forma che è stata concertata nell'altro ramo del Parlamento ha avuto grande parte nella concordia che si è potuta ottenere.

Non dico che non si possa trovare una formola migliore; non dico nemmeno che quella del senatore Vitelleschi non potesse essere accettata in sostituzione della formola attuale, ma non veggio la ragione della sostituzione. Io vorrei ben mostrare al senatore Vitelleschi tutta la mia deferenza, ma non posso a meno di dichiarare che non trovo una ragione sufficiente per mutare la formola che non senza difficoltà si è concordata nella Camera dei deputati. La for-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

mola del senatore Vitelleschi nulla aggiunge alla disposizione dell'articolo; e semplicemente risponde a questo concetto, di dare espressamente coll'articolo di legge al Governo la facoltà di sciogliere i corpi municipali, anziché riferirsi a tale facoltà come preesistente.

Ma è proprio vero, onor. senatore Vitelleschi, che nelle leggi generali dello Stato non si possa trovare la facoltà del Governo di sciogliere, per ragioni d'ordine pubblico, dei corpi municipali armati?

Io ritengo fermamente che tale facoltà il Governo l'abbia, anche se non la scriviamo in questa legge; e per conseguenza credo che l'articolo debba unicamente riferirsi alla facoltà preesistente.

L'emendamento dell'onor. senatore Vitelleschi avrebbe dunque questo inconveniente, di lasciar credere che coll'articolo di legge in discussione si vogliono dare al Governo facoltà che altrimenti non avrebbe.

Per questo principalmente non posso accettare l'emendamento del senatore Vitelleschi.

E dopo queste spiegazioni credo che il Senato vorrà far buon viso all'articolo di legge, emendato unicamente dalla proposta dell'onorevole senatore Torrigiani, la quale sostituisce alle parole « per motivi d'ordine pubblico », le altre « per motivi gravi d'ordine pubblico ».

PRESIDENTE. Prima di dar la parola ad altri, rileggo una nuova formola dell'emendamento del senatore Vitelleschi, che è così concepito:

« Nei comuni, nei quali le guardie municipali sono armate o organizzate militarmente, il ministro dell'interno potrà per motivi gravi di ordine pubblico, per gravi disordini di disciplina, sopprimerle ed affidare la polizia municipale alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite con decreto reale ».

Ora ha la facoltà di parlare il senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Nel proporre il mio emendamento ebbi soltanto il fine di rendere chiara la locuzione dell'articolo; perchè si può volere che il Governo abbia una facoltà, si può non volerlo; quindi quelli che la pensano in un modo, possono votare in favore, e gli altri contro.

Ma quando la formula dell'articolo non risponde chiaramente al pensiero, ne viene una confusione così nella mente di quelli che devono

votare, come di quelli che poi devono eseguir la legge.

Mi spiego: la facoltà di non accordare una cosa, suppone la facoltà di accordarla; questo è chiaro. Ora io nego che ci sia in questa, o in altra legge, la facoltà pel Governo di autorizzare l'istituzione di guardie municipali. Diamogli questa facoltà se credete.

Ma mai, fin ora, per istituire guardie di città ci è voluta la preventiva approvazione.

Volete stabilirlo? fatelo, ma la facoltà di negare suppone quella di concedere; questa è la mia tesi; potrò sbagliarmi.

Del resto l'egregio relatore dell'Ufficio centrale, nel respingere il mio emendamento, confessava che la locuzione dell'articolo era poco felice. E questo da una parte mi soddisfa, perchè non ho fatto altro che una questione di forma, la quale comprende però la sostanza.

Il relatore dell'Ufficio centrale ha citato due esempi, per mostrare l'utilità, anzi la necessità di questa facoltà di non concedere l'istituzione delle guardie. Egli ha detto: fate un po' l'ipotesi che un Consiglio comunale disciolto si ricostituisca con elementi turbolenti, e che questo consiglio nuovo resista all'autorità del Governo gli volete voi lasciare la facoltà di istituire corpi armati?

Anzi tutto l'egregio collega Vitelleschi ha fatto una utilissima distinzione: non tutte le guardie municipali sono armate, e non è detto che debbano essere necessariamente armate, epperò egli nel suo emendamento introdusse questa distinzione.

Ma, a parte questo, dimentichiamo noi che il municipio disciolto è messo nel potere di un regio commissario il quale colla nuova legge può avere prorogate le sue funzioni fino a sei mesi, e che questo regio commissario esercita tutte le attribuzioni del sindaco e della Giunta? Ma è dunque evidente che non può accadere questo pericoloso inconveniente temuto dal relatore.

L'altra ipotesi è quella appunto in cui il Governo, per ragioni, gravi o non gravi, d'ordine pubblico, abbia creduto di sopprimere un corpo di guardie municipali.

Allora dicono i sostenitori dell'a formola che io combatto, allora può nascere questo grande inconveniente: che la rappresentanza comunale si ostini a ricostituirlo con quei tali elementi

i quali non parvero convenienti al Governo, per cui soppresse il corpo.

Ma, domando, quando accade questo caso della soppressione di un corpo delle guardie municipali, non è il Governo che sostituisce le guardie di città a mente di questa legge?

Dunque, sia nell'una che nell'altra ipotesi, questa facoltà di non concedere si riduce a una chimera, si riduce ad una cosa perfettamente inutile, e volete voi scrivere nella legge cose che non sono utili?

A me pare che tutte quelle parole le quali non rispondono a concetti reali siano da sopprimere se si vogliono fare leggi buone.

Del resto tutto questo l'ho detto a sdebito di coscienza, il Senato giudicherà. Per parte mia, finchè non mi avranno persuaso che la facoltà di non accordare possa stare senza la facoltà di accordare, io manterrò il mio emendamento contento di votarlo anche solo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. L'onor. sottosegretario di Stato ha incominciato per dire che non valeva la pena di discutere il mio emendamento, perchè non c'era nessuna differenza tra le due dizioni e che per tal motivo non francava la spesa di affrontare nuove difficoltà alla Camera dei deputati, per un emendamento che non faceva che ripetere lo stesso concetto.

Ma un momento dopo ha soggiunto esistere tale divergenza di principi tra la mia e la sua proposta di non poterle ammettere.

Ma abbandoniamo il campo oratorio e veniamo al buono.

Tra noi due, onor. sottosegretario di Stato, non dovrebbe spettare proprio a me rappresentare la parte del liberale, lasciando a lei quella del conservatore.....

FORTIS, *commissario regio*. Questo è lo sbaglio, si scambiano le parti.

Senatore VITELLESCHI. Capisco che stando a quel posto si acquista il senso pratico, che mi permetterei di chiamare, il senso del mestiere, che può talora modificare le idee. Non pare vero che questi municipi che abbiamo tanto esaltato, che dovevano costituire il perno di decentramento, la salvezza dell'Italia, il ritorno alle antiche origini dei comuni italiani, sieno oggi ridotti a non poter nominare un piccolo numero di guardie (come lo ha fatto no-

tare l'onor. senatore Paternostro) senza che il ministro dell'interno lo permetta e poi quando le hanno nominate il ministro dell'interno sia sempre padrone di scioglierle.

Escludendo pur anche la distinzione che io vorrei introdurre, quando il ministro è investito di questa facoltà non so perchè egli non possa mandare a casa mia a sciogliere i miei agenti. Il mio emendamento adunque comincia per fare una distinzione: guardie organizzate militarmente e quelle che non lo sono.

Il municipio può benissimo riempire gli uffici che gli sono affidati con delle guardie senza che siano soldatini, quindi ecco la ragione di essere di questa mia distinzione, nell'accordare o meno questa facoltà al ministro dell'interno.

Quanto poi alla massima che l'on. relatore riconosce contenuta in quell'articolo, vale a dire che il ministro dell'interno possa sciogliere quando vuole le guardie municipali in genere questa massima la contesto assolutamente. Non voglio dire che non le possa sciogliere sotto la sua responsabilità in un momento di pericolo; con la riserva che il potere legislativo veda poi se deve accordargli un bill d'indennità o no.

Ma che come pratica ordinaria e costante il ministro possa sciogliere un corpo di guardie municipali, lo contesto assolutamente. È una questione di principio sulla quale mi dorrebbe assai che il Senato si pronunciasse nel senso contenuto nel progetto di legge.

E quindi se si vuole che il ministro abbia questa facoltà sia detto e sia anche detto quali saranno i casi nei quali potrà usarne.

E soprattutto non si mettano le guardie municipali nella condizione di gente tollerata che può venire soppressa da un momento all'altro, riducendo questi corpi alla impossibilità di vivere. Tanto vale che le sciogliate subito.

E quindi concludendo, è vero che il mio articolo non cambia nulla nel senso che il ministero conserva le stesse facoltà che desidera di avere; ma l'articolo da me proposto decide un principio che mi sembra gravissimo e sottrae i corpi costituiti dall'incubo che resta per la dizione vaga di questo articolo.

Non vedo quindi la ragione per cui il sottosegretario di Stato accoglie con una opposizione così tenace la mia proposta.

Riguardo ora all'onor. Paternostro, da cui

mi sono in quest'ultima parte separato, ho dovuto riconoscere che ci ponno essere dei casi in cui l'accordare questa istituzione di un corpo municipale possa essere non confacente, in certe condizioni ed in certi momenti ed in certi luoghi, all'ordine pubblico.

Ma anche questo mi piace che sia detto come una facoltà, che le assemblee danno al Ministero e non si riduca a un semplice invito e quasi ad un sottinteso, come accade nel testo ministeriale.

Per conseguenza io credo che l'onor. Paternostro non potendo ottenere tutto quello che desidera coll'emendamento presentato, farebbe bene di associarsi al mio, perchè per lo meno, nel mio è detto, che questo rifiuto di autorizzazione deve essere giustificato da considerazioni speciali, mentre come sta nella legge, tutto si lascia con un semplice sottinteso al beneplacito del Governo.

Per tutte queste ragioni a me proprio duole che l'onor. sottosegretario di Stato mi faccia una opposizione che non mi pare giustificabile, per cui quasi oso dubitare che l'onorevole presidente del consiglio me ne farebbe meno.

Ad ogni modo io voglio sperare almeno che la commissione faccia miglior viso al mio emendamento.

Per tutte queste ragioni io insisto, anche restando solo, che sulla questione da me sollevata il Senato si pronunzi, parendo a me che si tratti al tempo stesso di una questione di principio, e di una questione pratica di convenienza che hanno una grande importanza.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Io non avrei alcuna difficoltà di abbandonare il mio emendamento e di associarmi a quello dell'onor. Vitelleschi, tutta volta che la sua formola ammettesse quest'altra piccola modificazione: « il Governo può autorizzare l'istituzione di guardie municipali »; il che significa che ha pure la facoltà di non autorizzarla.

Infatti, perchè potesse non accordare la istituzione bisognerebbe che i comuni fossero obbligati a chiedere tale autorizzazione; ma se i comuni istituiscono le guardie municipali, come le hanno istituite fin'ora, sarà nulla tale istituzione perchè non autorizzata?

Senatore VITELLESCHI. Il Governo potrà non accordarla questa facoltà.

Senatore PATERNOSTRO... Può non approvare il regolamento...

PRESIDENTE. Se vuol proporre un sotto-emendamento a quello del signor senatore Vitelleschi, la prego di mandarlo.

Senatore PATERNOSTRO. Non intendo di proporlo.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io credo che sia una questione puramente di parola. Una volta che si riconosca la facoltà (e non si può contestarla) al Governo di sciogliere, è evidente che si deve anche accordare la facoltà di non permettere l'istituzione, ossia di apporre il *вето* alla istituzione o restituzione delle guardie municipali.

Trovo perfettamente logico il ragionamento dell'onor. senatore Paternostro. Il « non accordare » suppone *a priori* che il Comune debba domandare al Governo la facoltà d'istituire guardie municipali; e che il ministro dell'interno l'abbia « ad accordare o non accordare ».

Ora questo non è. Se non nella legge; vi è l'osservanza di 25 anni: nei quali i Comuni istituirono liberamente le guardie municipali, col solo obbligo di sottoporre i relativi regolamenti all'approvazione dell'autorità superiore.

Adesso si vuol fare un passo più in là.

Io riconosco cosa giusta che il Governo abbia la facoltà tanto di sciogliere, come di non permettere in certi casi la costituzione di questi corpi.

Lasciando dunque da parte la parola « accordare », direi: « qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non permettere » ecc....

In questo modo a me sembra che, facendo ragione alle osservazioni degli onorevoli preopinanti, venga tolto di mezzo ogni equivoco.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Io voglio prima di tutto rispondere una parola all'onor. Paternostro, il quale nel suo ragionamento muove da una premessa che non approvo; vale a dire che la facoltà di « non accordare », implichi, come necessaria l'autorizzazione in ogni caso e per diritto comune; e in altri termini,

che chi ha facoltà di « non permettere » (usando la parola dell'onor. Zini) debba avere anche il diritto di permettere....

Senatore PATERNOSTRO. Qui è usata la parola « accordare », e non la parola « permettere ».

FORTIS, *commissario regio*. È lo stesso, per quanto io creda che più propriamente debba dirsi « non permettere ». (*Il senatore Paternostro fa segno di diniego*).

Ma allora io inviterei il senatore Paternostro a spiegarmi qual differenza essenziale corra tra « non accordare » e « non permettere ».

Per esempio, il diritto di riunione è un diritto naturale che si esercita anche senza che sia scritto nelle leggi; ma il diritto stesso può in determinate circostanze essere interdetto.

Di ogni diritto che si esercita comunemente senza autorizzazione, può venire il caso di « non accordare », di « non permettere », l'esercizio, per circostanze veramente eccezionali di ordine pubblico.

Perciò non posso ammettere la premessa dalla quale partiva il senatore Paternostro.

Tuttavia, se il *non accordare* lascia qualche dubbio, sono disposto ad accettare il *non permettere*, come propone il senatore Zini.

Ciò riguardo all'emendamento del senatore Paternostro.

Ora dirò poche parole in risposta al senatore Vitelleschi, il quale ha confuso due parti ben distinte del mio breve discorso.

Dissi che il suo emendamento sostanzialmente nulla importava di nuovo. Ma la sua formula presuppone che il Governo non abbia già per le leggi esistenti il diritto di sciogliere, per ragioni di ordine pubblico, i corpi municipali. Ed io credo che le ragioni di ordine pubblico autorizzino sempre l'atto di scioglimento, ancorchè ciò non sia scritto espressamente in una legge speciale.

Se per le leggi generali il Governo ha la suprema tutela e tutta la responsabilità dell'ordine pubblico, chi può mettere in dubbio il diritto di sciogliere, per ragioni di ordine pubblico, i corpi delle guardie municipali? E chi vorrà negare che questo diritto preesiste alla legge che stiamo discutendo? Ecco perchè dissi che la formola del senatore Vitelleschi implicava un dubbio che io volevo assolutamente eliminare.

Il senatore Vitelleschi poi è entrato a gonfie

vele nel tema generale, discutendo se si debba o non si debba unificare la forza pubblica; se si debba o no consentire ai municipi di aver corpi armati per l'esercizio della polizia municipale.

Io non sono entrato in questa discussione perchè mi sembrava affatto inutile, dovendo tener presente l'accordo o meglio la transazione in proposito avvenuta nella Camera dei deputati tra le due opposte tendenze; quella che mira ad unificare la pubblica forza, affidando ad un solo corpo l'esercizio della polizia amministrativa, giudiziaria e municipale; e l'altra che vuol conservare distinte le funzioni della polizia municipale, affidandole ad agenti comunali.

Colgo tuttavia l'opportunità di osservare all'onor. senatore Vitelleschi che il principio liberale, come quelli dell'autonomia dei comuni e del decentramento amministrativo, non entrano per nulla in questa questione; la quale si risolve semplicemente nel trovare modo che le funzioni della polizia amministrativa, giudiziaria e municipale, siano il meglio possibile adempiute. In altri termini è questione unicamente di vedere come meglio si raggiunga il fine di provvedere ad ogni esigenza dell'ordine pubblico.

Sono lieto che il senatore Vitelleschi si senta più liberale di me. Egli lo ha detto ed io non lo metto in dubbio. Ma io non credo, onorevole senatore Vitelleschi, di avere indietreggiato di un sol passo per il fatto che mi trovo a questo banco a rappresentare il Governo. La confusione delle idee è facile quando dal principio astratto o dalla teoria si scende all'applicazione.

Io faccio consistere in altre cose la libertà dei comuni: tengo molto alla libertà nella costituzione del potere municipale; tengo molto alla libertà nell'amministrazione delle cose comunali; tengo molto all'autonomia ed al decentramento in fatto di bisogni locali e di tributi.

Ma per ciò che si riferisce al mantenimento dell'ordine pubblico ed alle funzioni tutte della polizia, sono convinto che si debba solo far questione di provvedere nel modo migliore.

Non ho la pretesa di persuadere il senatore Vitelleschi; so bene quanto ciò sia difficile. Egli è uomo di profonde convinzioni; e le sue convinzioni sostiene valorosamente. Ma egli si

sarà per lo meno convinto che io ho ragione di oppormi al suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Prima però avverto che l'onorevole signor senatore Vitelleschi ha modificato il suo ordine del giorno sostituendo alle parole « non accordare », le altre « di non permettere ».

Ora la parola spetta all'onor. senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Quest'articolo di legge contiene tre disposizioni, le quali vanno esaminate separatamente l'una dall'altra, perchè l'ultima può essere accettata e le altre han bisogno di essere emendate.

Il Senato pertanto mi permetterà di dire che se si debbono accettare emendamenti, non occorrono parole, le quali sarebbero proprie per una discussione all'Accademia della Crusca; ma occorrono emendamenti, che adducano la salvezza di istituzioni antiche, espressione di libertà locali, e che sono stimate utilissime e di alta convenienza locale.

Perchè volete che il Senato scelga tra le parole *accordare*, *concedere* o *permettere*? Debbo ricorrere al Tommasèo e riscontrare la sinonimia dei vocaboli? Chi può credere di aver emendato l'articolo, preferendo l'una parola all'altra? Questa scelta può dare la soddisfazione al proponente, che crederà di aver fatto qualche cosa, quando nulla avrà ottenuto.

Dirò schiettamente la mia opinione. Avrei votato senza alcuna difficoltà quest'articolo, se, come io lo comprendo, conferisce un rimedio supremo per l'ordine pubblico turbato; ma non come disegno indirizzato a togliere gli agenti armati ai municipi.

I comuni furono *ab antiquo* veri Stati aventi tutti i poteri, anche quello di fare la guerra; e nelle tradizioni italiane sono splendide le memorie delle armi municipali che pugarono a Legnano emulando la gloria di Maratona.

Quelle milizie durarono fino all'ultima ora della morente libertà italiana, quando le tiranidi indigene e le straniere si appoggiarono ai cavalieri di ventura. Col risorgimento della nazione i comuni risorsero nello Stato come organismi vitali prossimi alla famiglia: lo Stato è federazione di famiglie, di comuni dentro la nazionalità.

Si può mettere in discussione l'ente provincia,

l'ente circondario, ma il comune è una delle grandi tradizioni italiane, è il primo nucleo della vita nazionale. Il comune per lo svolgimento della sua vita speciale ha in piccolo tutti i poteri dello Stato. Esercita il potere legislativo nell'orbita della legge mediante l'assemblea municipale per il suo miglioramento economico ed intellettuale; conserva un potere esecutivo ed una specie di Governo di gabinetto nel sindaco e nella Giunta; conserva un potere di coazione non solamente per la polizia locale municipale, ma anche per una giustizia municipale riposta nella conciliazione.

All'ufficio dei conciliatori si uniscono le repressioni nascenti dalle offese alle leggi del dazio di consumo ed ai regolamenti di polizia municipale.

Quando nel Piemonte furono ridestate le libertà municipali, il Parlamento subalpino imitò dal Belgio gli ordinamenti di libertà che rispondevano alle antiche tradizioni delle libere città del Belgio e delle Fiandre. Detti ordinamenti erano contrari all'accentramento dominante nella Francia e che si era trapiantato con gli Angioini e gli Aragonesi nelle provincie meridionali, la parte d'Italia che meno delle altre ebbe la pienezza della vita municipale.

Nell'organismo dello Stato, il comune, la provincia e la nazione sono enti ben distinti, per quanto coordinati nella gerarchia. Per essi sorse la distinzione che fu sempre nella scienza del diritto, fra la polizia amministrativa o la polizia di Stato, e quella municipale. Per questa distinzione, come si ordinarono i Consigli deliberanti delle città, le assemblee municipali, così si riconobbe che i comuni dovevano avere una forza di coazione per compiere il loro ufficio. Incontrastato fu il potere di nominare agenti armati, e mai il potere esecutivo negò l'approvazione dei regolamenti relativi, i quali sempre suppongono l'esistenza di una legge.

Voler quindi dire la quale i comuni fin dalla loro origine non ebbero il diritto di ordinare una forza armata, la quale si permette anche ai privati cittadini, che abbiano grandi poteri, è cosa non conforme a ragione, disdetta dal fatto, dalla legislazione e da cinquant'anni di esercitata potestà.

Ma nell'obbietto bisogna distinguere due grandi categorie di comuni: i comuni che come

Siena, Firenze, Milano, Bologna ed altre numerose e grandi città conservarono le grandi tradizioni medioevali, dai piccoli e secondari comuni. I maggiori municipi, forti anche per il genio dell'arte, vollero dare alla istituzione delle guardie municipali più di quello che fosse richiesto dall'assoluta necessità di riprendere le contravvenzioni ai regolamenti, d'impedire l'accattonaggio o di attendere ai pubblici servizi della città. Molti Consigli comunali ordinarono guardie municipali con ordinamenti militari, a piedi ed a cavallo, fecero sfoggio di antiche vesti, di donzelli e di scudieri. Quando le rappresentanze municipali vennero in pellegrinaggio alla tomba del Re Vittorio Emanuele, precedute dagli antichi pennoni dei governi medioevali, con le loro guardie e le fanfare, fu lodato lo spettacolo rivelatore di una rigogliosa vita locale.

Le guardie municipali attendono a numerosi e civili uffici.

Muore un gran patriota; non altrimenti la patria onora i suoi resti mortali che mandando alle esequie una schiera di guardie municipali. A tale supremo ufficio non sarebbe schiera gradita la gente di pubblica sicurezza.

Ma fuori di questi straordinari casi, per quel che tocca il rispetto della famiglia, creda pure, l'onorevole sottosegretario di Stato, che l'antica consuetudine delle guardie municipali male sarebbe sostituita dagli agenti di pubblica sicurezza.

Le umane leggi della società pubblica, non che le numerose tasse comunali o addizionali comandano alla guardia municipale di compiere numerosi uffici verso i cittadini; costoro non vorrebbero che li compisse una guardia di pubblica sicurezza. Per le leggi ed i regolamenti ad ogni momento il privato cittadino deve aprir la porta di casa alla guardia municipale, che porta la tessera elettorale o il ruolo della tassa, che addomanda notizie per l'anagrafe, che vuol reprimere la contravvenzione municipale, sapere quante persone si abbiano al servizio; che chiede notizia del soverchio fumo del caminetto per temenza d'incendio; che corregge la dimenticanza della fantesca, la quale dimenticò il tino del bucato alla finestra; che viene ad avvertire che nei terrazzi non sono da coltivar garofani nei vasi senza determinate cautele, che chiede di entrare nella rimessa e nella scuderia per

vedere se le carrozze abbiano stemmi, che addimandano la tassa della vanità, e che infine tormenta la vecchia signora per costringere alla museruola la preferita bestiolina. (*ilarità*).

Mille sono le occasioni, in cui il cittadino che vede la divisa municipale, ravvisando colui che ha il mandato dal sindaco eletto, non stima offesa la dignità della casa. Per queste considerazioni comprendo che nelle assemblee legislative deputati e senatori, i quali vivono nelle grandi città, guardando all'obbietto di questo articolo di legge sieno fortemente preoccupati delle conseguenze della sanzione, la quale potrà toccare le grandi cime, non gli umili comunelli. Perchè in Milano, Roma, Firenze, Napoli, Palermo, si presentano a schiere le guardie municipali, ma nei villaggi appena poltrisce qualche veterano della patria che compie l'ufficio di guardia municipale, più facendo a tre sette col parroco e coll'assessore delegato, anzichè per darsi pompa della sua grande potenza.

Ora, in questa legge, non è nascosta una spada di Damocle, quella veduta dall'onor. marchese Vitelleschi contro gli 8825 comuni del Regno e le loro guardie municipali, ma si sanziona la possibile condanna delle guardie municipali delle grandi città.

Ammetto che in trent'anni di vita libera rara volta si dovette deplorare che non vi era una legge, la quale avesse dato permesso al ministro dell'interno di far sciogliere le guardie municipali; ma scioglierle non vuol dire abolirle per sempre. Un provvedimento di ordine pubblico non può essere che temporaneo. Avverto poi che il caso straordinario, per cui si sciogliono le guardie municipali, difficilmente può andare separato dallo scioglimento del Consiglio.

Infatti, senza nominare località, per esempio, durante le epidemie coleriche in talune terre, dove la calunnia che il Governo propini il veleno è ancora creduta dal volgo, si commisero grandi arbitri, ai quali non sempre rimasero estranee le guardie di città; ma questi erano arbitri comandati dai sindaci. Limitandosi la potestà di sciogliere le guardie ai gravi motivi di ordine pubblico, il voto alla legge è doveroso.

Non saprei capire come essendovi la potestà nel capo del Governo di sciogliere i Consigli comunali, che sono l'espressione più diretta del suffragio popolare, si potesse a lui negare

il diritto di sciogliere le guardie municipali per le medesime ragioni di ordine pubblico. In quest'ordine d'idee io penso che, se si vuol fare emendamento, l'emendamento dovrebbe essere questo. Sull'esempio della nuova legge comunale, ove è sanzionato che degli scioglimenti dei comuni il Governo darà notizia alla Camera e al Senato, raccomanderei che si mettesse una aggiunta a quest'articolo per dire: che quante volte il ministro dell'interno scioglierà corpi di guardie municipali, ne informerà il Parlamento.

Ma ripeto che non so capire la possibilità che si sciolga un corpo di guardie municipali senza che si sciolga il Consiglio comunale, perchè le guardie sono assimilate ai corpi militari ed obbediscono militarmente al comando. Invoco il nuovo Codice penale: in esso è sanzionato che quando uno obbedisce ad un comando, la responsabilità risale a chi ordina. Per me la mente che dirige, cioè, il Consiglio comunale, e il braccio che esegue, ossia le guardie municipali, debbono seguire la medesima sorte.

Dopo che ho dichiarato che al Governo debba esser conferita la potestà di sciogliere le guardie, vorrei sopprimere una disposizione dell'articolo, la quale è una condanna preventiva della istituzione, e sanzione che crea una disuguaglianza tra comuni e comuni.

Che cosa significa la potestà data al Governo di non permettere l'istituzione delle guardie? Significa non dare questo diritto ai comuni che non hanno ancora esercitato un diritto riconosciuto a tutti quanti gli altri comuni. Significa creare un sospetto contro un comune, perchè come si potrebbe dimostrare che ragioni di ordine pubblico consigliano il divieto quando le guardie municipali non hanno ancora avuto ordinamento? Questo diniego non può essere che una legge di sospetto, perchè è prevenzione di impedire. Altro è il caso quando si voglia sciogliere un corpo, che mancò al suo ufficio, che compromise l'ordine pubblico.

Conchiudo dicendo che avrei votato l'articolo come era redatto, perchè sanziona un provvedimento per la tutela dell'ordine pubblico, che minaccia tutti i comuni, benchè forse o uno o nessuno darà motivo all'applicazione. Credo che la disposizione eserciterà un'azione preventiva, perchè dice ai comuni: sieno sorvegliate bene le guardie, altrimenti saranno sciolte. Ma se

il Senato vuole esercitare l'ufficio d'emendazione, adotti emendamenti seri. Io non propongo i due emendamenti indicati; ma raccomando di togliere le parole: « accordare l'istituzione di guardie municipali »...

PRESIDENTE. È l'emendamento Paternostro.

Senatore PIERANTONI... Infine prego l'onorevole mio amico il sottosegretario di Stato di non negare che in questa materia si ripeta quello che fu sanzionato nella legge comunale e provinciale: « il ministro dell'interno informerà il potere legislativo delle ragioni dello scioglimento ».

Ma se si vuol ridurre la questione a cambiamenti di parole, io preferirei di votare l'articolo del disegno adottato col consenso del Governo dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Una sola parola devo dire per finire, perchè dura da troppo tempo questa discussione.

Io deplorerei che la divergenza si riducesse a questione di sinonimia, e che si dovesse fare appello al vocabolario del Tommaso per risolverla.

Se fossimo su questo terreno, potrei avvertire che tra « permettere » e « concedere » vi è differenza; ma non di questo io mi preoccupo, bensì della formula negativa, poichè il non autorizzare suppone la facoltà di autorizzare. Meno male se si dicesse « vietare » o « impedire »; ciò sarebbe conforme a logica.

E volete vedere, signori, quanto voi siete in errore? Testè, quando io parlava la volta precedente, la voce di un autorevolissimo nostro collega, studioso delle istituzioni comunali anche di altri paesi, mi avvertiva che, senza bisogno di chiedere al Governo il permesso d'istituire un corpo di guardie municipali, il modo pratico di non permettere la costituzione del corpo stesso si è il non approvare il regolamento municipale che le istituisce.

Ma, signori, nessuno ignora che l'approvazione dei regolamenti municipali è di competenza della Giunta provinciale; invece la facoltà di non autorizzare, che dovrebbe avere per base la facoltà di autorizzare, si riferisce al ministro dell'interno. Ciò è chiaro. Sicchè io suggerisco, per non prolungare la discussione, a titolo di consiglio, che alla formula negativa

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

« non autorizzare » si costituisca quella positiva di « vietare » o « impedire ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io sarò brevissimo perchè questa discussione ha durato anche troppo, nè io ho grande speranza di convincere l'onorevole commissario regio. Tuttavia, insistendo nel mio emendamento, sento il bisogno di rispondere poche cose perchè il Senato non resti sotto all'impressione delle sue parole che potrebbe influire nel suo voto.

Tutto il discorso dell'onorevole commissario regio si basava sul non fare la distinzione da me fatta fra le guardie armate militarmente e le guardie che non lo sono.

Egli sa che io sono favorevole alla guardia unica, e convengo che non sia violata la libertà di nessuno con dire che alcuni servizi sono fatti piuttosto in un modo che in un altro. Ma quando da questo si va a dar facoltà, o meglio a supporre la facoltà nel ministro dell'interno di sciogliere le guardie municipali sotto qualunque forma si trovino, allora ne viene un atto profondamente illiberale, perchè in questo caso vi è immissione nelle faccende interne dei comuni, nelle quali se il Governo può entrare a questo modo la libertà comunale diventa una mistificazione.

L'onorevole commissario regio ha detto, che dicendosi « potrà » si suppone che in alcuni casi non possa. Io nego questo concetto, perchè qui non si dice solamente che potrà rinviare le guardie, si dice anche quello che si farà quando saranno rinviate, e cioè si sostituiranno le guardie di città; dunque non solo si concede una facoltà, ma una facoltà complessa ed amplissima.

È verissimo che il ministro dell'interno può per ordine pubblico sciogliere un corpo di guardie municipali quando che sia, ma in quel caso il Parlamento può giudicare l'azione del Governo; ma se invece votiamo l'articolo come è proposto il Governo avrà sempre il diritto di sciogliere, poichè sarà un suo diritto proprio che esercita di sua autorità.

Per queste ragioni prego il signor presidente di voler mettere a partito il mio emendamento non aggiungendo altro per non tediare il Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Delfico.

Senatore DELFICO. Ho domandato la parola, onorevoli colleghi, perchè nell'ascoltare l'eloquente discorso del mio amico senatore Pierantoni, come gli altri precedenti, mi è sembrato che vi sia equivoco.

Con quest'articolo, si ritiene, che venga data al governo semplicemente la facoltà di sciogliere il corpo delle guardie municipali, mentre più gravemente, la facoltà che si accorderebbe al governo non sarebbe di sciogliere ma di sopprimere questo guardie, e qui sta l'equivoco.

Il Governo può avere il diritto di sciogliere un municipio o altro corpo amministrativo o politico che sia, ma non di sopprimerlo, inquantochè ciò che è costituito per legge non può essere soppresso se non per un'altra legge. Quindi è che a ragione l'onor. sottosegretario di Stato ha detto che questo articolo di legge in fine non dà al Governo che una facoltà che già possiede qual'è quella di sciogliere un corpo qualunque di guardie per motivi di ordine pubblico, non tenendo conto però che qui si tratta di cosa assai più grave.

Quindi è che se alla parola « sopprimere » come sta nell'articolo si sostituisce l'altra di « sciogliere », allora e che io posso coscienza di dare il mio voto all'articolo medesimo, altrimenti no; imperocchè io credo sarebbe eccessivo e illegale, ed anche inutile accordare al Governo la facoltà di sopprimere o, distruggere un corpo riconosciuto dalla legge.

In quanto a ciò che l'onor. sottosegretario di Stato poi ha detto che, cioè, questa disposizione non tocca la libertà, io mi permetto di osservare, che ammettendo pure che non offenda la libertà, su che fo le mie riserve, offendo certo l'uguaglianza che deve essere la base sostanziale della libertà.

Non basta più che i municipi abbiano diverse qualità di sindaci, ossia sindaci popolari, elettivi o sindaci governativi; noi con questo articolo di legge avremo anche i municipi che avranno il diritto, concesso dal Governo, di avere delle guardie municipali, e dei municipi che non avranno questo privilegio.

Quindi la differenza fra i municipi non solamente non verrà appianata, ma si stabilirà sempre più profonda, non certamente a van-

LEGISLATURA XVI — 4.^a SESSIONE — 1880-00. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

taggio della pubblica moralità e della pubblica quiete.

Per queste ragioni propongo che alla parola « sopprimere » si debba sostituire la parola « sciogliere », ed allora io molto volentieri e con tranquilla coscienza, potrò dare il voto a questo articolo; ma se si credo farlo rimanere come sta, allora assolutamente io non posso votarlo.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Canonico.

Senatore CANONICO. Per aderire al desiderio del mio collega dell'Ufficio centrale, dirò ancora poche parole.

Non parlerò di tutti i singoli emendamenti che si sono proposti; poichè quelli dell'onorevole Torrigiani e dell'onor. Zini sono stati accettati dall'onorevole sottosegretario di Stato e dall'Ufficio centrale.

Rimangono quelli degli onorevoli Vitelleschi, Paternostro, Pierantoni e Delfico.

Ora, quanto a quello dell'onor. Vitelleschi, già mi pare assodato che la sostanza di esso non cambierebbe affatto la sostanza del progetto governativo.

La sola differenza sarebbe in questo: che egli vorrebbe limitata la facoltà del Governo al caso in cui si tratti di guardie municipali armate; perchè i *gravi motivi di disciplina*, di cui parla altresì, si riferiscono all'organamento militare di dette guardie. Ora, sembra a me ed al mio collega dell'Ufficio centrale che non vi sia un motivo sufficiente per porre questa limitazione; perchè, anzitutto, i comuni i quali abbiano guardie municipali non armate, per quanto io sappia, non sono in gran numero.

Queste guardie municipali, d'altronde, non armate, non potranno mai, nella maggior parte dei casi, dar motivo al turbamento dell'ordine pubblico; e, quando ciò fosse, non v'è ragione per cui non debbasi alle medesime applicare lo stesso trattamento che per le guardie municipali armate.

Quanto all'emendamento dell'onor. Paternostro, non occorre più parlarne; perchè, naturalmente, respingendo l'emendamento Vitelleschi, a fortiori resterebbe respinto anche quello dell'onor. Paternostro.

Quanto all'onor. Pierantoni, egli parla di una clausola che verrebbe apposta nell'articolo, che cioè il ministro debba informarne il Parlamento,

sempre quando sopprime o non accorda l'istituzione delle guardie municipali. A me pare che sia superflua quest'aggiunta; imperocchè è certo che quando questo caso si avveri, non mancheranno certamente deputati i quali si faranno premura di interpellare il ministro su cosiffatto provvedimento.

Del resto, io non credo che con questo articolo si venga a distruggere o menomare in qualsiasi modo la vigoria della vita comunale. Io desidero quant'altri mai che le istituzioni comunali si mantengano vive e rigogliose, come quelle che sono il nucleo, dirò così, di tutto l'organismosociale, e che a noi Italiani specialmente ricordano l'epoca più gloriosa e più splendida della nostra storia. Ma qui si tratta semplicemente di agenti di polizia che devono mantenere l'ordine pubblico. Ora il mantenere l'ordine pubblico, evidentemente è ufficio del potere centrale, il quale è responsabile di tutto ciò che a questo servizio si attiene.

Finalmente non sarei d'accordo col senatore Delfico nel sostituire la parola « sopprimere » a quella di « sciogliere », perchè la parola « sciogliere » include l'obbligo di poi ricostituire, mentre la voce « sopprimere » avrebbe un significato più ampio, e più appropriato ai casi a cui la legge allude.

Noi non siamo qui che due dell'Ufficio centrale; ma il nostro voto sarebbe di mantenere il testo del progetto, salve le due modificazioni proposte, l'una dall'on. Torrigiani, e l'altra dall'on. Zini.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Il signor senatore Pierantoni non formola la sua aggiunta?

Senatore PIERANTONI. Io l'aveva raccomandata alla Commissione; ma l'esperienza m'insegna che quando Commissione e Governo vanno d'accordo, è inutile incomodarsi.

PRESIDENTE. Non formulando l'on. senatore Pierantoni nessun emendamento, noi abbiamo un emendamento proposto dall'on. Vitelleschi che rileggo:

« Nei comuni nei quali le guardie sono armate, o organizzate militarmente, il ministro dell'interno potrà per motivi gravi di ordine pubblico, o per gravi disordini di disciplina, sopprimerle e affidare la polizia municipale alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite con decreto reale ».

Abbiamo poi altri sotto emendamenti i quali

si adattano già sia alla dizione dell'articolo, quale è proposto, sia all'emendamento dell'onor. Vitelleschi che ne tiene conto, vale a dire le proposte perchè si aggiunga la parola « gravi » dove dice: « per motivi di ordine pubblico »; dove dice « non accordare » si dica « non permettere »; dove si dice « sopprimere », si dica invece « sciogliere »...

Per conseguenza cominceremo dalle votazioni dei sotto emendamenti che si adattano sia all'una che all'altra dizione dell'articolo, e poi passeremo alla votazione dell'emendamento dell'onor. Vitelleschi.

Dunque, coloro i quali intendono che la facoltà di scioglimento sia accordata al ministro dell'interno « per gravi motivi di ordine pubblico », modificazione, o meglio aggiunta, accettata dalla Commissione e dal sotto segretario di Stato, sono pregati di alzarsi.

È approvata l'aggiunta della parola « gravi ».

Ora viene l'altro sotto emendamento, « vietare » invece di « non accordare »....

Senatore ZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ZINI. Era mio intendimento che si affermasse la facoltà di vietare, non l'autorità di accordare o di non accordare che non è in questione. Per tanto aderisco anche alla proposta dell'on. Paternostro di sostituire la parola « vietare », perchè deve proprio essere un *veto* riservato al Governo.

PRESIDENTE. E la Commissione accetta questa correzione proposta dall'onor. senatore Paternostro e consentita dal senatore Zini?

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Ed il signor sottosegretario di Stato l'accetta?

FORTIS, *commissario regio*. Dichiaro che non posso accettarla.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il sotto-emendamento proposto dal senatore Zini e non accettato nè dal commissario regio, nè dalla Commissione.

Coloro che intendono che si dica « vietare » invece di « non accordare » sono pregati di alzarsi.

Il sotto-emendamento Zini non è approvato.

Coloro i quali credono che si debba dire « non permettere » invece di « non accordare »,

sostituzione accettata dal commissario regio e dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Coloro i quali intendono che si debba dire « sciogliere » invece di « sopprimere », sostituzione non accettata nè dal sottosegretario di Stato, nè dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora dunque pongo ai voti l'emendamento del signor senatore Vitelleschi (nel quale è già stato tenuto conto delle variazioni ammesse dal Senato), emendamento che si scosta dalla proposta ministeriale, e che non è accettato nè dalla Commissione, nè dal signor sottosegretario di Stato. Chi approva l'emendamento dell'onor. Vitelleschi, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Allora pongo ai voti l'art. 19 emendato come leggo:

Art. 19.

Le guardie di città hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e della giudiziaria.

Qualora per motivi gravi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia data alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto reale.

Chi approva l'art. 19 così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Le guardie di città sono nominate dal prefetto, previa deliberazione di un Consiglio d'arruolamento composto del prefetto, presidente,

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

del procuratore del Re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri nella provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza, come segretario, con l'assistenza di un medico militare.

Nelle deliberazioni in caso di parità prevale il voto del presidente.

Verificandosi le condizioni di che al 2° e 3° capoverso dell'art. 19 farà parte del Consiglio di arruolamento anche il sindaco.

(Approvato).

Art. 21.

In Roma avrà sede, alla dipendenza del Ministero dell'interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di città, colle norme da stabilirsi mediante speciale regolamento.

La scuola avrà pure una sezione di allievi guardie.

(Approvato).

Art. 22.

Le promozioni nel corpo delle guardie di città sono fatte per decreto ministeriale, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

(Approvato).

Art. 23.

Saranno pure con regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la disciplina, la divisa e l'armamento delle guardie di città.

(Approvato).

Art. 24.

Le guardie di città saranno reclutate a preferenza fra i carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gl'iscritti di seconda categoria che abbiano già avuto l'istruzione militare. Il servizio sarà calcolato come prestato sotto le bandiere; e finchè restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello ove fossero chiamate sotto le armi alle classi alle quali essi appartengono.

(Approvato).

Art. 25.

Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di città sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:

1° con l'ammonizione;

2° con la sospensione della paga fino a tre mesi;

3° con l'arresto in camera di disciplina fino ad un mese;

4° con la retrocessione dal grado;

5° con il licenziamento;

6° con l'espulsione dal corpo.

Senatore ZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ZINI. Prego la Commissione di rilevare che al n. 2 dell'art. 25 che dice: « con la sospensione della paga », questa sospensione non sarebbe limitata. E parmi che debba essere limitata a termini discreti. Io credo che si potrebbe determinarla nella stessa misura che è stata fissata per la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio quando si tratta degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. È giustissima l'osservazione dell'onor. senatore Zini, e la Commissione proporrebbe che si modificassero il n. 2 e il n. 3 di questo articolo; al n. 2 si dicesse: « colla sospensione della paga fino a tre mesi »; al n. 3 si dicesse: « coll'arresto in camera di disciplina fino a un mese ».

PRESIDENTE. Al numero 4 mi pare ci sia un errore di stampa poichè vi si legge: « retrocessione del grado ».

Senatore PUCCIONI, *relatore*. È vero, si deve leggere: « retrocessione dal grado ».

PRESIDENTE. Domando al senatore Zini se si accontenta di questa proposta?

Senatore ZINI. L'accetto.

PRESIDENTE. Domando la stessa cosa al sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti queste proposte della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Allora pongo ai voti l'articolo così modificato:

Art. 25.

Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di città sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:

- 1° con l'ammonizione;
- 2° con la sospensione della paga fino a tre mesi;
- 3° con l'arresto in camera di disciplina fino ad un mese;
- 4° con la retrocessione dal grado;
- 5° con il licenziamento;
- 6° con l'espulsione dal corpo.

(Approvato).

Art. 26.

In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di disciplina composto del prefetto, presidente, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri nella provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza, come segretario.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Verificandosi le condizioni di che al 2° e 3° capoverso dell'art. 19 farà parte del Consiglio di disciplina anche il sindaco.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'art. 27:

Art. 27.

Sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di disciplina tutte le infrazioni e mancanze alle quali sono applicabili le pene di che ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 25. Il Consiglio pronunzia sentito l'imputato nelle sue discolpe, e le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno.

Le pene dell'ammonizione e della sospensione della paga sono inflitte dal prefetto.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Vorrei fare un'osservazione pratica.

Nel numero tre dell'art. 25 fra le punizioni delle guardie di città si pone l'arresto in camera di disciplina e si dice poi nell'art. 27 che questa punizione è deliberata dal Consiglio di disciplina, composto, come stabilisce l'art. 20, del prefetto, del procuratore del Re, del capo d'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri della provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza come segretario.

La punizione in camera di disciplina può ricorrere di frequente, specialmente nel principio di questa istituzione.

Ora il sottoporre anche questa speciale punizione, che non è delle più gravi, all'approvazione del Ministero dell'interno mi pare soverchio, oltre che riuscire proprio ad ingombro.

Mi parrebbe più pratico che alla guardia punita fosse data facoltà di ricorrere. Ma se la guardia si assoggetta alla punizione perchè sa di averla meritata; l'averla a trasmetterne notizia al ministro dell'interno per l'approvazione a me pare, ripeto, una superfluità, un inutile ingombro.

Perchè poi il Ministero dell'interno sopra qual fondamento giudicherà?

Giudicherà sopra il verbale del Consiglio di disciplina ed il rapporto del prefetto. Quando si tratta di punizioni gravi, di retrocessione di grado, e tanto più del licenziamento e della espulsione dal corpo, allora se ne intende la ragione. Ma per queste minime punizioni mi par proprio che non ve sia bisogno.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Se io non ho male afferrato il concetto dell'onor. senatore Zini, egli vorrebbe che la punizione di cui al numero tre dell'art. 26, vale a dire l'arresto in camera di disciplina, s'infliggesse dal prefetto, salvo il diritto di ricorso al Consiglio di disciplina.

Ora, il progetto di legge stabilisce invece che cotesta punizione è inflitta dal Consiglio di disciplina, e che la deliberazione relativa è approvata dal ministro dell'interno.

È parso all'Ufficio centrale che, trattandosi di provvedimento restrittivo della libertà perso-

nale, l'accordare delle garanzie sia sempre un beneficio. Quindi l'Ufficio centrale insisterebbe nella forma dell'articolo come è concepito.

PRESIDENTE. Signor senatore Zini, insiste nella sua proposta?

Senatore ZINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro, chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 27 secondo il testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 28.

Sono punite con l'arresto in camera di disciplina sino a 60 giorni, che potrà essere seguito dalla espulsione dal corpo e dalla perdita dei diritti alla paga non ancora scaduta, al fondo di massa ed altri inerenti alla condizione di guardia, la diserzione o l'abbandono del servizio e, ove non costituisca un reato preveduto dal Codice penale, la grave insubordinazione al superiore.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. signor senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. A questo articolo proporrei che dopo le parole « ed altri » si aggiungesse la parola « diritti ».

Propongo poi un altro emendamento per mettere in armonia l'art. 28 con l'art. 25.

Nell'art. 25 abbiamo stabilito che la punizione consistente nell'arresto in camera di disciplina si può estendere fino ad un mese. Ma nell'articolo 28 si contempla un caso ben più grave, perchè si parla di diserzione e di abbandono del servizio; la pena pertanto deve essere maggiore. Quindi propongo che invece di dirsi « fino a 60 giorni », si dica « da 30 a 60 giorni ».

PRESIDENTE. Il signor sottosegretario di Stato accetta questi emendamenti della Commissione?

FORTIS, *commissario regio*. Accetto; è una necessità dopo il limite posto all'art. 25.

PRESIDENTE. Pongo ai voti due emendamenti proposti dalla Commissione; il primo che consiste nel dire « da 30 a 60 giorni » invece di « fino a 60 giorni »; il secondo che consiste

nell'aggiungere la parola « diritti » dopo le parole « ed altri ».

Chi approva questi emendamenti voglia sorgere.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 28 così emendato; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

Con decreto reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di città per ogni comune in cui sieno istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse.

Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19, prima che sia emanato il decreto reale di che sopra, dovrà esser sentito il Consiglio comunale.

(Approvato).

Art. 30.

Nei casi contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19 il comune contribuisce al mantenimento delle guardie di città, pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.

Sono a carico del comune le spese per le caserme e per l'accasermamento.

(Approvato).

Art. 31.

Le guardie di città sono dirette e comandate nel servizio, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 31.

Nelle città nelle quali alle guardie di città è affidato anche il servizio di polizia municipale, il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale.

Un ufficiale di pubblica sicurezza conferirà a questo scopo giornalmente col sindaco.

Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.

Il prefetto d'accordo col sindaco determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per la esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Ho chiesto la parola per un semplice emendamento di forma.

L'art. 32 comincia: « Nelle città nelle quali alle guardie di città », mi pare che sarebbe meglio dire: « Dove alle guardie di città è affidato ».

PRESIDENTE. Sarebbe meglio ancora dire diversamente, e cioè: « Nelle città dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città, il sindaco », ecc., e poi all'ultima riga dell'articolo mi pare meglio dire: « edilizia », invece di: « edilità ».

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Sì, sì, va bene.

PRESIDENTE. Allora sono due gli emendamenti di forma da portare all'art. 32, il primo di sostituire al testo nel primo capoverso il seguente: « Nelle città dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città, il sindaco », ecc., il resto come è stampato nel testo. E poi nell'ultimo capoverso invece di dire: « all'edilità » correggere « all'edilizia ».

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORRIGIANI. Desidererei uno schiarimento dall'onor. relatore.

Vedo che la spesa per il servizio delle guardie di città dove vengono soppresse le guardie municipali, sarà abbastanza rilevante, perchè l'articolo 20 dice:

« Nei casi contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19 il comune contribuisce al mantenimento delle guardie di città, pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.

« Sono a carico del comune le spese per le caserme e per l'accasermamento ».

Dunque molta è la spesa per i comuni in questi casi. Eppure ci sono dei servizi, che non vedo esplicitamente assegnati alle guardie di città; per esempio, tutti i servizi d'informazione. Le guardie municipali servono benissimo per questi, e a me nasce il dubbio, che quando siano soppresse e vengano sostituite da quelle di città, i comuni possano trovarsi nella necessità di istituire degli ispettori, o altro, per i servizi d'informazione, i quali sono necessarissimi, non fosse altro, per le tasse.

Così mi sembra all'ultimo capoverso dell'articolo 32 si potrebbe forse aggiungere qualche cosa e domando all'onorevole Commissione se si è occupata di questo possibile aggravio a carico dei comuni.

Il capoverso dice così:

« Il prefetto d'accordo col sindaco determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per la esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene all'edilità e alla polizia locale ».

Io non ci trovo nulla che accenni al servizio importante, necessario e continuo delle informazioni.

FORTIS, *commissario regio*. Voglio osservare all'onor. Torrigiani, che nella frase molto comprensiva « polizia municipale » entrano necessariamente anche i servizi d'informazione, di cui egli ha testè parlato. Basterà ad ogni modo questa dichiarazione per togliere ogni dubbio e lo prego quindi a non insistere.

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORRIGIANI. Io ringrazio l'onor. sottosegretario di Stato per lo schiarimento che mi ha dato; e in parte mi tranquillizza. Però mi pare che l'ultimo capoverso da me citato contraddica un poco alla dichiarazione adesso fatta dall'onorevole sottosegretario di Stato, perchè tassativamente dice: « nei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilità e alla polizia locale ». Qui forse sarebbe il caso di aggiungere un inciso a determinare chiaramente che nel servizio locale s'intende compreso anche quello necessario e continuo delle informazioni.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Mi pare che questo dubbio affacciato dall'onorevole Torrigiani sia in gran parte eliminato dall'articolo, perchè

quando si dice che il prefetto deve, d'accordo col sindaco, determinare quante guardie siano da mettersi a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, è chiaro, a senso mio, che nella polizia locale entra il servizio di informazioni.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. A tutto ciò che è servizio ordinario di polizia municipale è provveduto dalla prima parte dell'articolo, la quale dice appunto così: « Nelle città, nelle quali allo guardia di città è affidato anche il servizio di polizia municipale, il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni nella forma che sarà determinata dal regolamento per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale ».

È detto inoltre: « L'ufficiale di pubblica sicurezza conferirà a questo scopo giornalmente col sindaco ». Si tratta sempre di servizio ordinario.

Vi è poi la parte straordinaria del servizio, e per questo l'articolo aggiunge: « Il prefetto d'accordo col sindaco determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio, ecc. ».

Mi pare che tutto sia stato considerato e non possa sorgere alcun dubbio su tali disposizioni.

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORRIGIANI. Prendo nota dello chiarazioni fatto dall'onorevole sottosegretario di Stato e non dubito che vorrà ricordare che l'articolo è stato votato in questo senso.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io vorrei pregare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale a voler considerare se non vi sia possibilità di occasione a conflitto, con quella formula proposta dall'Ufficio centrale in emendamento di quella del disegno ministeriale.

« Un ufficiale di pubblica sicurezza » esso dice « sarà a disposizione del sindaco per ricevere gli ordini e le sue istruzioni ».

Io trovo che in questo comma si è aggiunta

una condizione grave a quanto si propone analogamente nella prima parte dell'articolo.

In quella il sindaco trasmette istruzioni; in questa dà ordini. Ma se per avventura questi ordini del sindaco apparissero al superiore diritto del delegato eccessivi o illegali e gli sembrasse di dover disdire il delegato che riveste un ordine dal sindaco, che poi venga contraddetto dal suo superiore diretto, come si regolerà? Non sarebbe dunque il caso di togliere la parola *ordini* lasciando solo *istruzioni*, anche per metterlo in armonia colla prima parte dell'articolo?

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Noi abbiamo poste queste parole *ordini* ed *istruzioni* al capoverso dell'art. 34, appunto perchè ci è parso necessario che il sindaco potesse all'ufficiale di pubblica sicurezza trasmettere ordini, in quanto riguardano la polizia municipale perchè egli solo è responsabile di questa polizia e non il prefetto. La polizia si esercita per mezzo delle guardie di città, ma la responsabilità è del sindaco; di qui la ragione di parlare di ordini e di istruzioni che il sindaco può e deve dare.

Senatore TORRIGIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

Senatore TORRIGIANI. Appoggio ancor io la dizione che ha proposta la Commissione perchè appunto è questo uno dei temperamenti ai quali accennai quando parlai ieri delle garanzie che si davano all'autonomia delle amministrazioni municipali. Per cui pregherei di lasciare la proposta così come è perchè mi sembra proprio opportuna e conveniente.

Senatore ZINI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io non ho fatto una proposta, ho sollevato soltanto un dubbio che mi è venuto da quella poca esperienza pratica che ho del servizio. Ma se resta inteso che il delegato di pubblica sicurezza riceve gli ordini direttamente e recisamente dal sindaco, ordini che lo stesso delegato non può nè contraddire, nè modificare, non avrò altro a dire; solo che tale me rimane sempre il dubbio che all'atto pratico possa accadere di ordini del sindaco, che il prefetto o il capo dell'ufficio di sicurezza ri-

scontrino dovere esse modificati. Onde la possibilità di un conflitto.

Del resto, ripeto, se si vuole che gli ordini, le istruzioni del sindaco siano assoluti e perentori, non ho nulla da aggiungere nè da obbiettare.

FORTIS, *commissario regio*. Chedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *commissario regio*. Ripeterò al senatore Zini che l'inconveniente non può nascere, in quanto che si tratta solo di polizia municipale.

Queste guardie di città che noi andiamo a sostituire alle guardie municipali devono essere specialmente addette al servizio di polizia municipale: il quale servizio è alla dipendenza del sindaco, sotto la sua responsabilità. È naturale quindi che il sindaco abbia anche la facoltà di dare ordini, sempre però in relazione al servizio municipale; non ordini intorno ai quali possa nascere conflitto coll'autorità politica.

Il conflitto potrebbe sorgere anche oggi se il sindaco esorbitasse dalle sue attribuzioni, dalle sue competenze; e pretendesse di dare alle guardie preposte alla polizia municipale degli ordini che non fossero tali da importare l'obbedienza, degli ordini non relativi ai servizi ed alla polizia municipale.

Ma quando il sindaco rimanga nei limiti della propria competenza, il conflitto non potrà sorgere, perchè la polizia municipale alla quale sono addette le guardie, è sotto la direzione e la responsabilità diretta del sindaco.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io non ho supposto nè suppongo che il sindaco esca dall'orbita delle sue attribuzioni; ho supposto (e ne ho visto di casi accaduti sotto i miei occhi) di ordini irregolari, anzi illegali, dati da un sindaco a guardie municipali (che in questo caso sarebbero state le guardie di città), ordini, però, sempre nell'orbita delle sue attribuzioni, cioè di polizia municipale. Supposto dunque che da un sindaco sia dato ad un delegato di pubblica sicurezza un ordine riflettente il servizio municipale, ma evidentemente sbagliato, illegale; questi certamente ne riferirà al suo superiore per risapere se deve o no ottemperarvi?

Ecco dove, a mio avviso, può nascere il conflitto.

E poichè nella prima parte dell'articolo si parla solo d'istruzioni che il sindaco trasmette all'ufficio di pubblica sicurezza per l'esecuzione dei regolamenti municipali; mi pareva che fosse da mantenere la stessa dizione rispetto ai rapporti che il sindaco avrà con quel delegato messo a sua disposizione per la corrispondenza giornaliera: sì che poi il delegato pigliasse proprio gli ordini direttamente dal solo suo superiore.

La pratica dirà se io male m'apponga nel supporre la facilità di un conflitto tra gli ordini che possono essere dati dal sindaco e le contraddizioni che possono venire dagli ordini dell'ufficio di pubblica sicurezza.

Però non faccio nessuna proposta. E poichè l'Ufficio centrale e l'onor. sottosegretario di Stato (al quale più di ogni altro starà a cuore di tenere preservate le prerogative dell'ufficio della sicurezza pubblica) non temono inconvenienti da questa disposizione; e sta bene; io mi tengo pago di avere espresso i miei dubbi in proposito.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Essendo assente l'onorevole relatore, mi permetto rispondere due parole all'osservazione fatta dall'onor. senatore Zini. A me pare che il suo argomento provi troppo; perchè esso si potrebbe ripetere per qualunque ordine di amministrazione. Sempre può avvenire che colui il quale ha competenza in una data materia, non si tenga nei limiti delle sue attribuzioni e dia un ordine che non può dare.

In questo caso le leggi provvedono. O quegli che eseguisce l'ordine lo eseguisca a suo rischio e pericolo; o se vi si oppone, si vedrà se è il caso in cui egli può o non può, a termini di legge, resistere agli ordini dei suoi superiori. Quindi mi sembra che la difficoltà presentata dall'onor. senatore Zini non sia proprio una difficoltà perchè non è relativa a questo caso soltanto, ma sarebbe comune a tutti i rami della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte passeremo alla votazione.

Pongo ai voti per primo l'emendamento di forma introdotto al principio dell'articolo nei termini seguenti:

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

« Nei comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città il sindaco, ecc. ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi pongo ai voti l'altro emendamento di forma all'ultimo comma dell'articolo che sostituisce la parola « edilizia » con la parola « edilizia ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo dunque ai voti l'intero art. 32 così emendato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 33.

Nei limiti della pianta stabilita per ogni comune, a termini dell'art. 29, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare quel numero di agenti di investigazione che reputerà necessario per il servizio di scoperta dei reati e per la ricerca dei delinquenti.

(Approvato).

Art. 31.

Le guardie di città e i loro graduati, in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della paga per 15 anni di servizio, di un terzo per 20, della metà per 25 e di quattro quinti per 30 anni o più di servizio.

I diritti a pensione delle guardie o delle loro famiglie, per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nelle misure stabilite per l'esercito.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Quest'articolo stabilisce, rapporto alla pensione di riposo, una disposizione di favore per i graduati e per le guardie di città, avuto riguardo alla natura e all'indole speciale del servizio. Ma la pensione non si

accorda che dopo 15 anni di servizio; così quelli che dovessero cessare dal servizio dopo 14 anni, avrebbero pure diritto all'indennità, una volta tanto, stabilita dalla legge generale sulle pensioni? Prego l'Ufficio centrale a volere dichiararlo ed a dire quale è il suo avviso in proposito.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Al dubbio manifestato dal senatore Cavallini si risponde con poche parole.

Vi è un articolo, l'ultimo del progetto di legge, il quale dichiara abrogate tutte le disposizioni del titolo I della legge sulla pubblica sicurezza del 1865 e di tutte le altre leggi contrarie a questa in esame.

Ora siccome nell'art. 34 si stabilisce un ragguaglio diverso da quello stabilito nella legge generale delle pensioni riguardo al tempo del servizio, è certo che questa legge generale in ciò che non è abrogata rimane in vigore, e che quindi chi non ha prestato servizio per 15 anni avrà quei diritti che gli spettano per la legge generale suddetta.

Questa è l'interpretazione che noi diamo all'articolo.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Sta benissimo che l'Ufficio centrale dia all'articolo questa interpretazione; ma siccome non istà ad esso l'eseguire la legge, così, a torre di mezzo il dubbio da me sollevato, mi parrebbe non inopportuno dichiarare con un'aggiunta che la guardia di città, che abbia compiuto anni dieci di servizio, abbia diritto alla indennità, secondo la legge sulle pensioni.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole signor sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. Per tranquillità dell'onore senatore Cavallini posso aggiungere che trattandosi d'una legge speciale, qual è quella che stiamo discutendo, non si può intendere derogata la legge generale se non in quelle disposizioni, che nella legge speciale sono espressamente indicate.

Noi facciamo un trattamento di favore alle guardie di città con questo art. 36.

Ora se noi in contemplazione di ciò volessimo spogliarle d'un diritto comune agli altri impiegati, lo dovremmo dire esplicitamente. Nessuna deroga implicita può venire da una disposizione che non regola tutta la materia.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Mi perdoni, onor. sottosegretario di Stato, ma i principi da lei accennati sono del tutto opposti alle massime ed ai principi delle leggi generali, ed è noto l'aforisma, come ella ben sa, che *generi per speciem, non speciei per genus derogatur*; e qui discutiamo appunto una legge speciale.

FORTIS, *commissario regio*. Nelle materie espresse.

Senatore CAVALLINI... Ma qui si tratta appunto del collocamento a riposo e delle sue conseguenze.

FORTIS, *commissario regio*... La legge speciale deroga la generale, tutti lo sappiamo; non vi è bisogno di molta dottrina per conoscerlo; ma nelle materie che contempla, non in quelle che non contempla...

Senatore CAVALLINI... Se la Commissione centrale ed il regio commissario persistono a sostenere che non vi ha bisogno di un'aggiunta, io che non potrei lusingarmi dell'accettazione di quella che fosse proposta, mi limiterò a prendere atto delle loro dichiarazioni.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Noi persistiamo nelle dichiarazioni fatte, perchè abbiamo l'intimo convincimento che non vi sia bisogno di una disposizione esplicita per mantenere in vigore le disposizioni generali, le quali non sono derogate dalla presente legge che è legge speciale.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 31 che ho testè letto.

(Approvato).

CAPO III.

Attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 35.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico,

alla incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, e, in genere, alla prevenzione dei reati; raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, e in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. Questo articolo comprende indistintamente le attribuzioni della polizia politica ed amministrativa, e quella della polizia giudiziaria.

Il raccogliere poi le prove dei reati, il procedere alla scoperta, e, in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti, che sono atti di polizia giudiziaria, si attribuiscono agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza considerati come tali; mentre non possono essere che attribuzioni degli stessi ufficiali ed agenti in qualità di ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, e non di tutti, ma di quelli, nei quali tal qualità è riconosciuta.

Presentemente sono ufficiali di polizia giudiziaria nel personale di pubblica sicurezza i delegati ed applicati. L'art. 2 del disegno di legge, che ci sta innanzi, sale agli ispettori ed eccettua soltanto i questori.

Per verità io avrei preferito restare ai delegati. La Commissione ha approvato l'innovazione per considerazioni, che dirò estrinseche, riferentisi alla qualità dei funzionari. Io per ragioni intrinseche, e per una certa mia esperienza avrei, come dicevo, preferito non seguire in questo la proposta del Governo.

Sappiamo che la polizia giudiziaria è sotto la direzione del procuratore generale presso la Corte d'appello, che ha la sorveglianza sugli ufficiali della polizia giudiziaria; i quali, in caso di mancanza o negligenza, ricevono da lui avvertimento od una specie d'ammonizione, ed in caso di recidiva sono denunziati al ministro di giustizia per provvedimenti opportuni.

Questa sorveglianza, quest'autorità del capo della polizia giudiziaria, l'adempimento di questa superiore attribuzione, è già alquanto difficile rispetto ai delegati; e, per quello che io

ne so, ogni volta si è dato di dover volgere avvertimento ad un delegato, v'è stato il pericolo di vedere alterate le buone relazioni fra il procuratore generale ed il prefetto.

Ora andando più in su, arrivando agli ispettori, immaginate quanta maggiore difficoltà avrà il procuratore generale a far valere la sua autorità, massimamente se si pensi che pure i delegati, qualche volta, almeno ai tempi in cui ho fatto l'esperienza mia (forse oggi sarà diversamente), poterono schermirsi dall'avvertimento del procuratore generale, coprendosi della responsabilità del questore o del prefetto. Non ho però proposto emendamento all'art. 2, appunto per la ragione che, quantunque la legge determini quali siano gli ufficiali della pubblica sicurezza, che hanno anche la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, vi è un'abitudine, non dirò abuso, perchè muove da un intento lodevole, che la polizia giudiziaria non si fa solamente da quegli ufficiali di pubblica sicurezza, che ne hanno l'attribuzione dalla legge, ma vi mettono mano i questori, i prefetti o qualche volta il Ministero stesso dell'interno. Per certe specie di reati è maggiore ambizione del merito della scoperta; onde la concorrenza di tutti, dagli ultimi agenti fino all'autorità politica superiore.

Ho perciò creduto più utile di fare una raccomandazione al Governo, affinché, nei regolamenti per l'esecuzione della legge, curi che le funzioni della polizia giudiziaria vengano esercitate esclusivamente dagli ufficiali della polizia giudiziaria, e sia questa mantenuta sotto l'unica ed assoluta direzione del procuratore generale.

Ma nell'articolo, che stiamo esaminando, amerei mettere una parola, un inciso, che gradirei fosse accettato dall'onor. sottosegretario di Stato e dalla Commissione. Dopo il primo periodo, che riguarda la polizia preventiva, a quello, che riguarda la giudiziaria, vorrei premettere un richiamo alle norme della procedura penale, che tutti i casi abbracciasse; levando poi quell'inciso: « e in ordine alla disposizione della legge », che si riferisce all'arresto dei delinquenti. Direi: « secondo le norme del Codice di procedura penale per la polizia giudiziaria e le rispettive attribuzioni, raccolgono le prove dei reati e procedono alla scoperta e all'arresto dei delinquenti ». Me ne

rimetto alla Commissione ed al Governo; che se non consentissero, mi allineerei pienamente alla raccomandazione sovraespressa, e sarei pago della dichiarazione, che non s'intenda punto derogato alle norme del Codice di procedura penale regolatrici della polizia giudiziaria.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. sottosegretario di Stato per l'interno.

FORTIS, *commissario regio*. Il senatore Manfredi vorrebbe che si premettesse all'enumerazione di queste operazioni riferentisi alla polizia giudiziaria, un inciso di questo tenore: « Secondo le regole della procedura penale ».

Ora lo credo che ciò non sia necessario né opportuno.

Nel periodo preliminare la ricerca delle prove dei reati non è soggetta a regole di procedura penale.

Sono cose molto diverse l'indagine della polizia e l'indagine giudiziaria. Ognuno lo vede. Si tratta di due operazioni molto distinte l'una dall'altra.

L'indagine giudiziaria deve essere regolata assolutamente, rigorosamente, dalle norme della procedura penale; l'indagine della polizia, quando il fatto non è passato ancora nel dominio dell'autorità giudiziaria, evidentemente non può essere regolata dalla procedura penale.

I procedimenti della polizia non possono andar soggetti a norme pubbliche di procedura, né a regole fisse.

L'arresto del delinquente invece è sempre un fatto regolato dalla legge. L'azione del funzionario non può quindi essere lasciata senza norme sicure e determinate.

Ma quando si tratta di scoprire reati e di raccoglierne le prove, si comprende da ognuno come possano seguirsi procedimenti diversi dalla polizia e dall'autorità giudiziaria.

Per queste ragioni principali, che potrebbero avere un largo sviluppo, e gli onorevoli senatori comprendono di che si tratta, spero che il senatore Manfredi vorrà rinunciare al suo emendamento.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. Io convengo bene, che vi può essere un primo istante del reato, diciamo obbiettivamente e materialmente considerato,

precedente all'azione dell'autorità giudiziaria; nel quale dobbiamo anzi essere grati all'accorrere d'ogni ufficiale ed agente di pubblica sicurezza; ma, quando siamo al raccogliere le prove, entriamo propriamente nella polizia giudiziaria, ed importa subordinare gli atti a chi ne ha la direzione, od alla più prossima autorità competente. Seguendo criteri diversi, può commettersi errore irreparabilmente nocivo al fine processuale. Si sono viste procedure non riuscite per essere stati sbagliati i primi passi, fosse pure per eccesso di zelo.

Nondimeno, riducendomi alla raccomandazione, prego che no' nuovi ordinamenti sia assicurata, anche nelle circostanze accennate dall'onor. sottosegretario di Stato, la massima cautela, si da non essere oltrepassati mai i termini della necessità; e sia soprattutto bene inteso, che rimangono inalterate le regole del Codice sulla polizia giudiziaria.

FORTIS, *commissario regio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *commissario regio*. Il senatore Manfredi si riferisce a criteri di prudenza e di abilità, ai quali ritengo si debba sempre ispirare l'azione della polizia.

Io pure sono d'avviso che le indagini ed i procedimenti della polizia debbano coordinarsi all'azione giudiziaria quando è in corso.

Ma vi è molte volte un periodo che antecede l'inizio della procedura giudiziaria, nel quale agisce da sola e con criteri del tutto propri la polizia. Ed anche durante il corso dell'azione penale non può la polizia abbandonare le ricerche già iniziate coi mezzi che sono soltanto in suo potere, dalle quali possono ottenersi utilissimi risultati.

Di tutto ciò è mestieri tenere il debito conto.

PRESIDENTE. Non essendovi proposto pongo ai voti l'art. 35, con avvertenza però che, essendo incorso un errore tipografico, dovrà dirsi « delle ordinanze delle pubbliche autorità » invece di « di pubbliche autorità ».

Chi approva questo art. 35 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 36.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la

loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.

(Approvato).

Art. 37.

Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.

Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con ispeciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del Codice di procedura penale.

(Approvato).

Art. 38.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza dovranno distender verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.

(Approvato).

Art. 39.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno porsi ad armacollo la sciarpa tricolore.

(Approvato).

Art. 40.

Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Per mettere in armonia la dizione di questo articolo con quella dell'articolo successivo, alla parola « truppa » si dovrebbero sostituire le altre « forza armata ».

PRESIDENTE. L'onor. relatore propone che in

sostituzione della parola « truppa » si dica « forza armata ».

Domando all'onor. sottosegretario di Stato se accetta questa sostituzione.

FORTIS, *commissario regio*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 40 col' emendamento proposto dall'onor. relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 41.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza sono responsabili delle richieste che faranno alla forza armata. Questa nella esecuzione del servizio cui è chiamata resta sotto il comando dei suoi capi militari.

FORTIS, *commissario regio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Esiste fra l'art. 44 del testo approvato dalla Camera e l'art. 41 del testo proposto dall'Ufficio centrale del Senato una differenza abbastanza grave ed è questa: l'art. 41 toglie il rapporto di dipendenza dell'ufficiale militare che comanda la truppa dall'ufficiale di pubblica sicurezza che ha la responsabilità del servizio. Ora io non potrei consentire in ciò. Il Senato voglia ascoltare la lettura dei due articoli e vegga in che consista precisamente la differenza.

L'art. 44 diceva:

« La truppa resta sotto il comando dei suoi capi militari che nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti sono agli ordini degli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali ne spetta per intero la responsabilità ».

L'art. 41 dice invece:

« Gli ufficiali di pubblica sicurezza sono responsabili delle richieste che faranno alla forza armata. Questa, nella esecuzione del servizio cui è chiamata, resta sotto il comando dei suoi capi militari ».

È una cosa sostanzialmente diversa. Ora dovette osservare che non si tratta di chiamare la forza armata perchè adempia ad un determinato servizio sotto la responsabilità dei suoi

capi militari; ma si tratta di chiamare la forza armata perchè agli ordini dei suoi capi militari adempia ad un servizio, la cui responsabilità spetta all'ufficiale di pubblica sicurezza.

In altri termini, il comando della truppa resta all'ufficiale militare, ma la responsabilità del servizio, spetta intera all'ufficiale di pubblica sicurezza, alle richieste del quale deve necessariamente ottemperare l'ufficiale militare.

Il togliere il rapporto di dipendenza può essere causa di gravissimi inconvenienti: ed io invoco, a questo proposito, l'appoggio di quei senatori che possono avere in tale questione una competenza speciale.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Nella maniera come è redatto l'articolo 41 del progetto ministeriale, io non lo potrei del tutto accettare.

In esso si dice che i capi della truppa richiesta, sono agli ordini degli ufficiali di pubblica sicurezza nell'esecuzione del servizio.

La parola « ordini » come s'intende tra le truppe, è qualche cosa di assoluto; ammette una dipendenza senza osservazioni, un'obbedienza a tutte le disposizioni che esse ricevono: mentre che le condizioni della truppa che è chiamata ad agire per ordine pubblico, dietro richiesta dell'ufficiale di pubblica sicurezza, sono diverse.

La responsabilità del servizio è indubbiamente dell'autorità di pubblica sicurezza, il comandante delle truppe non può, nè deve nulla fare senza le indicazioni, non già senza gli ordini, dell'ufficiale di pubblica sicurezza; ciò in sino a che non giunga il periodo dell'azione.

Venuto questo periodo, cioè quando l'autorità di pubblica sicurezza con i mezzi legali, con le intimazioni, non essendo riuscita a ristabilire l'ordine, invita il comandante la truppa ad agire; allora questa opera interamente sotto gli ordini del suo comandante, e sotto la sua responsabilità. E deve essere così, perchè egli solo è in caso di giudicare della maniera come adoperare la forza.

Ora per lunga esperienza posso affermare, che nel periodo precedente, può esservi necessità di dipendenza dall'autorità di pubblica sicurezza, non mai di essere sotto i suoi ordini.

L'autorità di pubblica sicurezza, con le migliori intenzioni del mondo, talvolta vi frazio-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

nerrebbe le forze, per tal guisa compromettendole ed esponendole a parziali scacchi; i quali sarebbero d'incoraggiamento ai facitori di disordini, e potrebbero far prendere a questi di tali proporzioni, che non avrebbero preso se le forze fossero state adoperate opportunamente, e non frazionate.

Donde la necessità per l'autorità militare, di dare istruzioni ed insegnamenti ai comandanti preposti al servizio di pubblica sicurezza.

Bisogna por mente, che in servizio di pubblica sicurezza non vanno solamente piccole partite di quattro o cinque uomini, di otto con un caporale od un sergente; ma anche intere compagnie col loro capitano, battaglioni col loro maggiore, e talvolta anche forze maggiori, per adoperare le quali occorrono conoscenze militari.

L'autorità di pubblica sicurezza ha il concetto generale dell'operazione, del fine che vuol raggiungere, e dà l'indicazione alla forza. Il comandante della forza armata segue queste indicazioni, nè può di sua iniziativa, per sua volontà fare quello che egli riterrebbe più acconcio al caso.

Quindi la parola « ordini », come è detto nell'articolo, dovrebbe a mio parere essere modificata nel senso di una richiesta.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

Senatore ZINI. Domando la parola.

Senatore CANONICO. Non ho difficoltà che parli prima il senatore Zini.

PRESIDENTE. Ha dunque facoltà di parlare l'onorevole Zini.

Senatore ZINI. Ho chiesto la parola unicamente per dire che sono perfettamente d'accordo coll'onorevole senatore Mezzacapo. E poi in questo non porto io solo il mio povero criterio, ma richiamo l'uso, la consuetudine, l'osservanza antica in questo senso.

Ricordo i regolamenti e le istruzioni fino dal tempo nel quale io pure tenui ufficio di prefetto. Ordini: questa parola non si usava nemmeno verso il comandante dei reali carabinieri che è pure nella dipendenza quasi diretta del prefetto. Era ingiunto di adoperare la parola « richiedere, richiesta ».

Quindi l'ufficiale di pubblica sicurezza deve solo richiedere il comandante la forza, per esempio di sciogliere un assembramento, sedizioso; ma non gliene dà l'ordine.

Questa l'osservanza antica.

Mi par quindi che la dizione dell'Ufficio centrale, dove non ricorre la parola « ordini », sia preferibile a quella del disegno ministeriale.

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANONICO. Io non ripeterò le cose che con molto maggior competenza della mia e con lucidezza mirabile ha dette l'onorevole Mezzacapo. Solo desidero di esporre all'onorevole sottosegretario di Stato i criteri da cui è partita la Commissione nel proporre questa modificazione.

Questi criteri furono due. Anzitutto la Commissione si è detto: vi sono due servizi distinti, quello inerente alla polizia e sicurezza pubblica e quello di esecuzione di questo servizio per parte della forza armata, che dipende dai capi militari.

Il disporre ciò che si debba fare pel servizio della polizia e della sicurezza pubblica spetta all'autorità di pubblica sicurezza; ma, una volta che questa ha dato le sue disposizioni, i capi militari sono essi responsabili del modo come eseguiscano questo servizio; per la ragione che non si tratta più di decidere quali disposizioni si debbano dare, ma si tratta solo di eseguirle le disposizioni date, impiegando a ciò, secondo la tecnica dell'arte, i militari che sono e debbono essere sotto gli ordini dei loro capi.

In secondo luogo si credette, anche per un riguardo ben dovuto verso l'esercito, di non usare un'espressione che avrebbe potuto ferire alquanto la sua suscettibilità. Si è detto, non *ordine*, ma *richiesta*, nel senso però che l'autorità di pubblica sicurezza esprima all'autorità militare quel che il pubblico servizio richiede da lei, e che essa, dietro questo invito, eseguisca le disposizioni date da quell'autorità.

Tanto è ciò vero, che nella stessa dizione proposta dalla Commissione speciale, si dice: « La forza armata nell'esecuzione del servizio cui è chiamata ». Il che vuol dire che *deve eseguire il servizio*; ma resta sotto il comando dei suoi capi militari; non dovendo lasciarsi all'autorità di pubblica sicurezza il dirigere essa nei particolari la parte tecnica dell'esecuzione. Solo credo, coi colleghi della Commissione, che forse sarebbe meglio dire: « rimane sotto il comando dei capi militari ».

FORTIS, *commissario regio*. Apprezzo moltis-

simo il sentimento dal quale sono ispirate le osservazioni del senatore Mezzacapo e quello che ha mosso l'Ufficio centrale del Senato a modificare l'art. 41.

Pure ammettendo che l'art. 41 come fu approvato dalla Camera, possa subire qualche modificazione nell'intento di togliere alla parola « ordini » quel significato che sembra inaccettabile, è però del pari manifesto che l'articolo 41, quale fu modificato dall'Ufficio centrale, non può essere accettato dal Governo perchè in esso non si stabilisce quel rapporto di dipendenza che è necessario e non può non esistere tra chi ha la responsabilità del servizio e chi ne ha la semplice esecuzione.

Intendiamoci bene. Il Governo non può prescindere da ciò, che la responsabilità del servizio sia dell'ufficiale di pubblica sicurezza: questa responsabilità deve esser esclusivamente sua; non può essere frazionata e fatta comune con chi comanda la forza armata.

Se una è la responsabilità, deve necessariamente conseguirne l'unità della direzione. Non comprendo come si possa in ciò dissentire.

La forza armata rimane sotto la dipendenza dei suoi capi, ma questi sono tenuti ad eseguire il servizio richiesto, ottemperando alle istruzioni loro impartite dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Sta bene se si tratta di sopprimere la parola « ordini » che sembra poco appropriata...

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio...* ed io sono ben contento di testimoniare il mio altissimo rispetto all'esercito, sopprimendo questa parola e sostituendone un'altra più propria ed accetta. Ma prego l'onor. senatore Mezzacapo e gli altri onorevoli senatori che nel suo parere consentono, a considerare che là dove havvi una sola ed intera responsabilità, non vi può essere che una sola direzione; e che una sola direzione importa che tutti quelli che sono chiamati ad eseguire il piano, a prestare il servizio, devono essere alla dipendenza o, come suol dirsi, a disposizione di chi dirige.

Comprendo perfettamente, come nell'esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza vi possa essere una certa libertà d'apprezzamento e di azione. Ma ciò nell'eseguire, non già nel prestabilire il servizio.

Il servizio di pubblica sicurezza non è ri-

chiesto, il più delle volte, in modo indeterminato, accennando soltanto allo scopo che si deve raggiungere; il servizio può avere il suo piano esecutivo...

Senatore MEZZACAPO. Questo è l'errore.

FORTIS, *commissario regio...* Se non ci fossero difficoltà, onor. senatore Mezzacapo, noi non ci troveremmo a fare questa discussione.

Il piano esecutivo sarà soltanto di massima, ma non può non accompagnare la richiesta della forza armata.

Ad ogni modo non è necessario continuare ora in siffatta discussione.

Non siamo chiamati qui a decidere come un ordine di servizio debba essere dato e come debba essere eseguito.

Esistono all'uopo apposite istruzioni. Non avvengono giammai inconvenienti e non s'incontrano difficoltà.

Nè la legge nè il regolamento devono troppo addentrarsi in una materia delicatissima. Convien rimettersi alla prudenza di coloro che rappresentano l'autorità politica e l'autorità militare. Qui noi ci dobbiamo occupare di stabilire che alla responsabilità del servizio deve corrispondere la facoltà di richiederlo l'efficace concorso della forza armata.

Infatti, come potremmo noi attribuire agli ufficiali di pubblica sicurezza la responsabilità intera del servizio, se non ponessimo a loro disposizione i mezzi necessari per eseguirlo?

Data questa responsabilità, noi dobbiamo trovare una formola per la quale venga esclusa la possibilità che l'ufficiale di pubblica sicurezza possa allegare a sua scusa di non aver trovata corrispondenza ai propri ordini, alle proprie istruzioni, alle richieste fatte.

Intanto per non protrarre una discussione che potrebbe sconfluire dal tema, proporrei che si continuasse l'esame degli articoli che non incontrano difficoltà, riservandoci all'ultimo di formulare questo, previo uno scambio di idee, che ritengo possa rendere facilissima la cosa.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La Commissione avrebbe combinato un'altra formola che credo soddisfatta pienamente al desiderio dell'onorevole sottosegretario di Stato, alle giuste appren-

sioni che la Commissione stessa aveva avute, come pure a quelle del senatore Mezzacapo. La formola sarebbe questa:

« La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, i quali nell'esecuzione del servizio che viene loro affidato dovranno uniformarsi alle richieste degli ufficiali di pubblica sicurezza che ne hanno per intero la responsabilità ».

FORTIS, *commissario regio*. Dichiaro che io non ho difficoltà di accettare questa formola.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. La formula presentata dalla Commissione mi soddisferebbe; ma crederei prudente fare come ora indicava l'onorevole sottosegretario di Stato.

Cotesta è una questione molto delicata da non risolvere con un emendamento improvvisato, del quale non potremmo ora misurare tutte le conseguenze. Mi parrebbe opportuno e prudente il rimandare la nuova redazione di quest'articolo alla fine della legge, dopo essersi bene intesi sul fine che si vuol raggiungere, ed essersi ben assicurati che le frasi rispondano perfettamente al concetto. Perchè qui non è questione di suscettibilità militare, sibbene d'interesse pubblico.

Le forze di pubblica sicurezza e le militari appartengono tutte allo Stato, ed a questo debbono servire nei casi in cui debbasi mantenere l'ordine. E però qui lo studio vuol essere rivolto a cercare il modo migliore per raggiungere il fine; ovvero a vedere quale sia la maniera più efficace di far concorrere al caso tutte le forze materiali e morali. Studiando quindi la cosa con calma, faremo bene; tanto più che credo esservi nella legge di pubblica sicurezza qualche cosa relativa all'impiego della forza pubblica, che forse rassomiglia a quello che ora io dico, e bisognerebbe mettere d'accordo questo articolo con quanto è detto in quella legge, per non trovarsi in contraddizione.

Non so se i signori della Commissione lo ricordino.....

Senatore PUCCIONI, *relatore*. No, non lo ricordo.

Senatore MEZZACAPO... Ebbene, se non e nella legge di pubblica sicurezza, è in altre disposizioni servite sin oggi di norma per l'impiego

della forza pubblica; e ricordo che quelle esistenti presso i comandi militari, sempre riconfermate, siano per lo appunto quelle da me indicate.

Creda a me, onor. Fortis, quando le truppe vanno per un servizio di pubblica sicurezza, non sempre incontrano delegati, diciamo pure, d'ingegno elevato abbastanza e che abbiano conoscenza adatta per poter adoperare bene le forze, con tutti quei calcoli morali che si richiedono.

Le prime richieste che vengono dagli impiegati, che per lo più sono di secondo o terz'ordine, condurrebbero sempre al frazionamento delle truppe, perchè essi non sono in caso di vedere e prevedere dove sia o possa essere il pericolo vero.

Intanto due uomini cacciati a destra, due a sinistra, tre là, quattro qua, tutti isolati, possono essere sopraffatti dalla folla, e procurare a questa un facile vittoria su qualche punto, di cui si intendono di leggieri le conseguenze. Le armi sottratte a quei due o tre uomini fanno prendere al disordine un'ampiezza, che non avrebbe preso se la truppa fosse stata bene adoperata e compatta, opportunamente e con direzione determinata.

Sono senatore, è vero, ma son pure generale; in me queste due qualità formano un tutto solo, e non potrei scinderle.

Ho comandato per molti anni divisioni e corpi di armata, ed ho veduto che qualunque volta la forza è stata adoperata compatta, ed opportunamente, non v'è stato mai bisogno di ricorrere ad atti violenti.

La violenza è stata necessaria quando la forza è stata male adoperata, o frazionata, o quando è stato scelto male il momento.

Ritenga dunque il sottosegretario di Stato, che non è per soverchia suscettibilità militare che io parlo; sibbene per desiderio che il servizio pubblico sia ben ripartito, che la sicurezza pubblica e l'ordine sieno ben assicurati.

Questo è l'unico sentimento da cui sono mosso, nelle brevi osservazioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

FORTIS, *commissario regio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *commissario regio*. Io non credo di avere pronunciata la parola « suscettibilità ».

Senatore MEZZACAPO. Eppure la parola fu pronunciata.

FORTIS, *commissario regio*. Non certo da me.

Senatore CANONICO. Sono io il colpevole.

PRESIDENTE. Non interrompano.

FORTIS, *commissario regio*. Veda, l'ha pronunciata l'onor. Canonico.

Certo però che se anche l'avessi pronunciata, nella mia bocca non poteva avere il significato che al senatore Mezzacapo piacque di rilevare.

Dissi sin da principio che apprezzavo altamente il sentimento che aveva mosso il senatore Mezzacapo e l'Ufficio centrale a sostenere la modificazione dell'articolo.

Ma poi ho creduto mio dovere di richiamare la loro attenzione sul concetto dell'unica ed intera responsabilità del funzionario di pubblica sicurezza dal quale è richiesta la forza armata.

Ed in nome di questa responsabilità reclamai quella corrispondenza di mezzi che verrebbe a mancare se la responsabilità stessa si frazionasse quanto alla disposizione generale del servizio.

Senatore MEZZACAPO. Ella, onorevole Fortis, esprime benissimo il suo concetto, ma non lo esprime egualmente bene l'articolo che discutiamo.

PRESIDENTE. Non interrompano, non si facciano conversazioni.

FORTIS, *commissario regio*... Noi dobbiamo tener saldo il principio della responsabilità intera del funzionario di pubblica sicurezza che è preposto ad un dato servizio e dobbiamo dargli i mezzi che gli sono necessari; nel tempo stesso che dobbiamo avere il maggior riguardo per quella autorità morale che il comandante della forza armata deve avere. L'intelligenza ed il tatto degli ufficiali militari debbono più particolarmente spiegarsi in quella parte esecutiva, alla quale appunto si riferiva il senatore Mezzacapo.

Non ho quindi alcuna difficoltà di associarmi a lui nella proposta che si studi ancora più pacatamente la compilazione di quest'articolo, pregando l'onorevolissimo presidente di rimandarne lo studio alla Commissione e procedere innanzi nell'esame degli altri articoli che non credo porteranno discussione.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la sospensiva proposta dall'onor. sottosegretario di Stato, perchè anch'egli è persuaso che anche l'ultima formola proposta non corrisponde pienamente ai desideri giustamente espressi dall'onor. senatore Mezzacapo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sospensiva dell'Art. 41 proposta dall'onor. sottosegretario di Stato ed accettata dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 42.

La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che sino all'arrivo dell'autorità competente venga alterato lo stato delle cose.

(Approvato).

Art. 43.

Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata è presentata all'autorità che ha omesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, entro 24 ore esser rimesso all'autorità giudiziaria.

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 41.

Il ministro dell'interno, di accordo con gli altri ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purchè posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore; come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

Art. 45.

I comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.

I loro verbali, nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria.

(Approvato).

Art. 46.

Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o più località del Regno e siano insufficienti al bisogno i reali carabinieri in servizio attivo e le guardie di città, il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 47.

Nulla è innovato nell'organamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'arma dei reali carabinieri.

(Approvato).

Art. 48.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arti o mestiere: né possono assumere le qualità di amministratori, consiglieri di amministrazione, commissari di vigilanza od altro ufficio nelle Società costituite a fine di lucro.

Art. 49.

Le guardie di pubblica sicurezza a piedi entreranno nel corpo delle guardie di città mantenendo gli obblighi di ferma a cui sono vincolate.

Nei casi previsti dall'art. 19 le guardie municipali che abbiano i requisiti necessari saranno ammesse nel corpo delle guardie di città.

(Approvato).

Art. 50.

I comandanti delle guardie di pubblica sicurezza e delle guardie municipali che avranno i requisiti determinati dal regolamento, potranno, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 51.

Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19 le guardie municipali che sieno state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensione a carico del comune, liquideranno in occasione del loro collocamento a riposo la pensione ai termini della presente legge.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.

PRESIDENTE. A me pare che all'art. 51 si presentino questioni abbastanza gravi.

Perciò proporrei di rinviare il seguito della discussione a domani.

FORTIS, *commissario regio*. Non si potrebbe almeno, poichè la discussione è recente, sospendere per qualche minuto la seduta onde concertare l'articolo con la Commissione?

Senatore PUCIONI, *relatore*. Su questo articolo potrà impegnarsi una discussione piuttosto lunga; chiedo perciò se non sarebbe il caso di rinviare alla seduta di domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Allora si rimanda a domani il seguito della discussione.

Quindi io pregherei il Senato di volersi riunire domani al tocco in Comitato segreto, indi alle 3, nella speranza che il Comitato segreto sia ultimato, si passerebbe alla seduta pubblica.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Al tocco: Comitato segreto.

Alle 3 pom.: seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sul personale di pubblica sicurezza (*seguito*);

Continuazione alla Famiglia del principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato;

Transazione della causa colla ditta Minneci già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia;

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90;

Approvazione di eccedenze d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89: progetti di legge riguardanti *uno* il Ministero del Tesoro, *quattro* quello delle finanze, *quattro* quello degli esteri, *nove* quello dell'istruzione pubblica, *sei* quello dell'interno, *tredici* quello della guerra, *tre* quello della marina e *uno* riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio stesso 1888-89;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890;

Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere con la sovrimposta del 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui, ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio del 1889.

La seduta è sciolta (ore 6).